

IL FORO



DI TRANI

Rassegna del Consiglio
Ordine degli Avvocati di Trani

N. 20 (nuova serie) ottobre 2003-dicembre 2004 - Pubblicazione trimestrale

Il Foro di Trani

Rassegna del Consiglio Ordine degli Avvocati di Trani

Pubblicazione trimestrale

n. 20
(nuova serie)

ottobre 2003 - dicembre 2004

Direttore: Bruno Pietro Logoluso

Coordinatore di redazione: Nicola Morgese

Redazione: Riccardo Bonadies, Pietro Consiglio,
Attilio A. Dibari, Nicola Giorgino,
Francesco Logrieco, Giuseppe Losappio,
Corrado Mancini, Gabriele Monacis,
Susanna Pastore, Nicola Ulisse

Segretari di redazione: Giuseppe Maniglio
e Bartolomeo Morgese

Informativa ai sensi della L. 675 del 31/12/96.

*In relazione alla Legge 675 per la tutela dei dati personali, si
precisa che:*

- 1) i dati sono stati raccolti esclusivamente ai fini dell'invio della
presente rivista;*
- 2) il trattamento dei dati è effettuato ai soli fini della spedizione;*
- 3) ciascuno può esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.
13 della Legge; in particolare, ha diritto di opporsi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, esercitando gratuitamente
tale diritto;*
- 4) titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Trani.*

Periodico del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani
70059 Trani - Palazzo di Giustizia Piazza Duomo - Tel. 0883587601
Registrazione n. 90 del 10-1-1985 del Tribunale di Trani

Stampa: Mezzina - Molfetta

Sommario

• Editoriali

- 3 Il saluto del Presidente
di Bruno P. Logoluso
- 6 Scusate il ritardo
- 8 A Trani l'Osservatorio Giuridico
Internazionale delle Migrazioni
di Antonello Norscia
- 12 Le ragioni dell'O.G.I.M.
di Domenico Insanguine
- 15 Una vicenda non edificante
- 23 Elezioni: "bulgare"... ma non troppo
di Giuseppe Torelli
- 25 Echi dell'Assise del Mediterraneo
Cronaca di un "congresso"
al chiaro di sole
di Giuseppe Torelli

• Interventi

- 27 Responsabilità da reato
e persone giuridiche
di Nicola D'Argento
- 37 Sul diritto di punire: Giovanni Bovio
e il saggio critico del diritto penale
e del fondamento etico
di Susanna Pastore
- 49 Giurisdizione del G.O.
sui concorsi interni
di Domenico Cuocci Martorano

- 56 Il procedimento monitorio spagnolo
di Paolo A. Ercolani
- 60 Al Garante per la protezione
dei dati personali
Ricorso ex art. 29 L. 675/96 e d.p.r. 501/98

• **Notizie**

- 62 Il Consiglio dell'Ordine
biennio 2004-2005
- 63 Commissioni
- 64 Organigramma della Fondazione
dell'Ordine Forense di Trani
- 66 Le statistiche: quanti e come siamo
di n. m.
- 68 Cerimonia di conferimento
delle Toghe d'Oro 2004
e presentazione del libro
"Avvocati e tribunali in Trani"
dell'avv. Nicola Morgese
di Gabriele Monacis
- 74 Attività del Consiglio
- 90 Ricordo di Angelo Palmieri
di Gianni Lomuscio
- 94 In Memoria di Teresa Causarano
di Guido Operamolla
- 96 L'estate di Teresa
di g.m.

• **Relax**

- 97 "Ammutinamento in Paradiso"
di Riccardo Bonadies

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

BRUNO P. LOGOLUSO

Cari Colleghi,

il Consiglio espresso dalle ultime elezioni, che mi ha poi chiamato alla prestigiosa Presidenza dell'Ordine di Trani, è al lavoro ormai da circa un anno.

All'attività di *routine*, pur pesante per la molteplicità e delicatezza delle funzioni (tenuta albo, controllo pratica, disciplinare, pareri, gratuito patrocinio, difesa d'ufficio, ecc.), si aggiunge per un Ordine come quello di Trani (ventesimo in Italia su 166, con circa 1600 iscritti e 1000 praticanti, prestigioso per antiche tradizioni storiche e nobili retaggi) tutta la articolata e complessa attività, diretta a legittimarne e conservarne nel contesto regionale, nazionale e anche internazionale la posizione di primazia, faticosamente acquisita con il sacrificio e lo spirito di servizio di coloro che ci hanno negli anni (per Trani può ben dirsi nei secoli) precedenti.

Di tale attività, che si sussegue con ritmi sempre più frenetici per la molteplicità delle rilevanti problematiche che si affollano nel mondo dell'avvocatura e della giustizia e per la corrispondente molteplicità delle risposte e delle iniziative, v'è la necessità che sia data informazione puntuale e approfondita a tutti gli iscritti e al contesto sociale esterno. Ciò non solo al fine di una corretta e trasparente gestione delle funzioni istituzionali ma per trarre da

una costruttiva dialettica e da un approfondito confronto di idee e elementi di feconda collaborazione, suggerimenti e indicazioni operative e, anche, motivi di gratificazione morale per chi al servizio dell'avvocatura dedica tempo ed impegno.

Ne consegue la ulteriore necessità di individuare strumenti di comunicazione e informazione sempre più adeguati a questa prioritaria esigenza della nostra categoria, soprattutto in considerazione della difficoltà di utilizzazione dei consueti canali informativi, anche a livello locale, che privilegiano una informazione approssimativa e avulsa dalle tematiche di effettivo interesse per il cittadino utente, spesso condizionata da appartenenze e schematismi precostituiti ovvero da esigenze sensazionalistiche.

In questo contesto il "Foro di Trani", gloriosa testata che costituisce la memoria storica del nostro Foro, testimoniandone da anni la vitalità professionale e culturale, si rivela strumento insostituibile di informazione e approfondimento scientifico-culturale.

Il "Foro di Trani", nella visione e nell'impegno di questo Consiglio, dovrà, oltre che riprendere la puntuale cadenza trimestrale, accentuare ed incrementare la parte relativa alla informazione sulla attività e sui progetti del Consiglio, sulle problematiche sia locali (dalle strutture giudiziarie all'organizzazione delle attività) che nazionali, sulle attività del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa di Previdenza, dell'OUA e delle Associazioni Forensi, per propiziare su questi punti un dialogo e un confronto serio e produttivo, il più ampio possibile e aperto a tutte le componenti del settore giustizia e della comunità sociale.

Quando leggerete questo numero della Rivista, che chiude al 31/12/2004 con la tradizionale e beneaugurante poesia in vernacolo di Riccardo Bonadies, sarà già accessibile, essendo in avanzata fase di allestimento, il Sito Web dell'Ordine di Trani (www.ordineavvocatitrani.it), inserito nel più vasto progetto informatico in corso di realizzazione, che ci porterà presto nel mon-

do del processo telematico in prestigiosa compagnia degli Ordini più importanti d'Italia.

Il nostro sito potrà presto integrarsi e interagire con il sito web dell'Unione Regionale degli Ordini Pugliesi (www.unioneordiniforensi.it), organismo di recente rivitalizzato, e con quelli del C.N.F. e della Cassa Forense, e consentirci un inesauribile ventaglio di possibilità informative e di servizi, che aggiungendosi al più tradizionale strumento cartaceo, potrà colmare quel "gap" comunicativo che oggi il Consiglio avverte nei confronti di gran parte degli iscritti.

Con questo auspicio Vi saluto con affettuosa cordialità, ringraziando i colleghi del Consiglio per la generosa collaborazione, le Associazioni Forensi e i colleghi tutti che hanno voluto attestarci tanta stima e fiducia e, con essi, anche tutti gli altri che con disinteressata disponibilità, ci stanno concretamente offrendo collaborazione operativa e supporto morale.

SCUSATE IL RITARDO

N.M.

E sì, è proprio il caso di scusarsi per il ritardo. Ma esso è stato dovuto ad una serie di fattori che non è il caso di stare a ricordare, visto che non interessano a nessuno e comunque sono comprensibilissimi quando certi impegni sono devoluti a colleghi che vi adempiono per mera passione e non per altro.

Quello che, invece, è importante sottolineare è la volontà forte e tenace del Presidente dell'Ordine e dell'intero organismo istituzionale di mantenere viva la voce del nostro Foro, di non snaturare la funzione della nostra (scusate l'immodestia) prestigiosa rivista, anzi di rafforzarla in taluni aspetti come quello della informativa a largo raggio; per la qual cosa abbiamo bisogno dell'apporto e contributo di tutti, non essendo sufficiente la nostra (quella sì) modesta opera.

Il ritardo nella pubblicazione di questo numero, però, non poteva non portarsi dietro qualche conseguenza poco gradita, come la intempestività di certe notizie e la non attualità di certe altre. Abbiamo cercato di rimediare nel modo migliore, recuperando però alcuni interventi di colleghi, i quali, se pur non più attuali, sono comunque di un certo interesse e gratificano l'impegno profuso. Abbiamo dovuto condensare enormemente la lunghissima attività del Consiglio dell'Ordine che, ovviamente, si è dispiegata... anche senza la pubblicazione della rivista. In linea di massima, comunque, abbiamo continuato a rispettare la fisionomia tipica del "Foro di Trani", la collaborazione alla quale è sempre

Scusate il ritardo

gradita specie da parte di quei colleghi che trovano sempre qualcosa da ridire.

Collaborate, scriveteci, mandate i vostri interventi alla nostra redazione. Male che vada, avremo pure noi qualcosa da ridire sulla vostra... produzione!

A TRANI L'OSSERVATORIO GIURIDICO INTERNAZIONALE DELLE MIGRAZIONI

ANTONELLO NORSCIA

La data del 16 Ottobre 2004 è destinata ad entrare di diritto nella nomenclatura dei fasti del Foro di Trani.

Al secondo piano di "Palazzo Caccetta", alla presenza di una folta platea di autorità del mondo giudiziario, accademico, politico, amministrativo, ecclesiastico e militare, è stata inaugurata la sede dell'Osservatorio Giuridico Internazionale sulle Migrazioni (O.G.I.M.).

Tra emozione, auspici ed inviti ad una fattiva collaborazione, l'avvocato Domenico Insanguine ha battezzato la "creatura", concepita nel corso della XII Assise del Mediterraneo, svoltasi a Trani dal 27 al 29 Giugno 2002.

All'epoca Insanguine era presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, e, ben presto, il 7 Febbraio 2004, sarebbe stato nominato, quasi a premiare la primogenitura dell'idea, il primo presidente dell'Osservatorio.

L'investitura avvenne a Barcellona contestualmente all'ufficiale costituzione dell'OGIM. Tutto sotto l'egida della Federation des Barreaux d'Europe (F.B.E.) cui aderiscono numerosi ordini forensi europei, specie dell'area del Mediterraneo.

Al contempo, Trani fu designata quale sede principale dell'Osservatorio, vera e propria struttura internazionale; prevedendosi che nei Paesi aderenti alla Fbe potessero istituirsi sedi distaccate.

L'inaugurazione della sede, ospitata grazie all'intervento dell'amministrazione comunale di Trani nello storico Palazzo Caccetta, rappresenta, dunque, il definitivo trampolino di lancio per gli obiettivi dell'O.G.I.M.

L'Osservatorio si propone di essere il punto di riferimento per l'analisi e l'approfondimento di ogni questione relativa ai fenomeni migratori, ponendosi come ente di monitoraggio e propulsore per l'armonizzazione delle differenti, e spesso lacunose, normative dei singoli Stati in tema d'immigrazione.

L'obiettivo, infatti, è giungere all'elaborazione di una compiuta disciplina normativa in materia, ed influire sull'orientamento delle riforme legislative nell'ambito dell'Unione Europea, degli Stati membri e dell'insieme dei Paesi mediterranei, agendo, peraltro, come entità consultiva di organizzazioni statuali ed internazionali, in particolare del Consiglio d'Europa.

Non solo. Si mira anche a vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone ospiti nei centri d'accoglienza per stranieri, garantire condizioni di vita e di trattamento dignitosi sotto il controllo di organizzazioni specializzate, fornire assistenza giuridica (con la creazione di appositi sportelli) per informarle dei diritti-doveri derivanti dal loro status facilitando anche l'accesso alle azioni per la loro difesa.

L'Osservatorio potrà spaziare al di là degli ordini forensi che compongono la F.B.E., giacché potranno rientrarvi anche altri ordini che comunque ne condividono principi, scopi ed organizzazione, nonché gli enti di rappresentanza dell'Avvocatura, istituiti per legge. In breve tempo si conta di ottenere l'adesione di tutti i principali Ordini forensi del mondo. Significativo che tra i componenti fondatori dell'Osservatorio vi siano per l'Italia anche il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

All'Osservatorio guarda con interesse anche l'attuale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Il presidente, avv. Bruno Logoluso, succeduto proprio a Insanguine nel Gennaio 2004, intende dare continuità alla linea di supporto adottata dal precedente consiglio.

«È una scommessa. Non solo per Trani ma anche per la Puglia e l'Italia. Per vincerla, occorre l'impegno di tutti».

Con queste parole Insanguine aprì la cerimonia d'inaugurazione della sede dell'O.G.I.M.

«L'Osservatorio non potrà decollare senza il supporto morale e finanziario delle istituzioni. Si tratta di un organismo basato su un alto profilo di volontariato ma per raggiungere gli obiettivi non possiamo rimanere soli».

E in occasione del taglio del nastro del 16 Ottobre scorso, il mondo delle istituzioni non ha mancato di salutare la nuova ed originale creatura, unica nel suo genere da non confondersi con gli osservatori demografici e sociali. «Un laboratorio scientifico sugli aspetti giuridici delle migrazioni — come l'ha definito Insanguine — che mira ad accreditarsi anche presso le comunità sovranazionali, quali l'Unione Europea e l'Onu, per offrire il proprio contributo alla soluzione delle variegate ed annose problematiche derivanti dalle diverse legislazioni».

Per il vice prefetto di Bari Francesco Cappetta «l'OGIM rappresenta una particolare espressione di globalizzazione, da intendersi come comune sentire dell'esigenza di analizzare e contribuire a risolvere le variegate problematiche sull'immigrazione. L'Osservatorio, verso cui la Prefettura dedica particolare attenzione e con cui ha già avviato alcuni progetti, rappresenta anche un modo costruttivo d'intendere il concetto di pace. Pace — ha aggiunto il dr. Cappetta — non significa assenza di guerra ma deve intendersi in senso costruttivo mediante una serie di relazioni e aiuti tra i popoli».

Anche l'assessore regionale Nino Marmo ha manifestato «l'interesse del governatore Raffaele Fitto e di tutta la Regione a dare manforte all'Osservatorio Giuridico che costituirà un importante

riferimento nell'ambito di una fitta serie d'iniziative già intraprese dalla Puglia in tema d'immigrazione, a cominciare dalle intese concluse coi governi di Albania, Macedonia e Montenegro».

All'O.G.I.M. pone lo sguardo anche il Salento, da sempre in prima linea sui fenomeni migratori. Già intrapresi contatti col sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, tant'è che sabato a Trani era presente il consigliere comunale avv. Vittorio Solero.

Dal Salento è giunto anche Mons. Cesare Lodeserto, direttore della Fondazione Regina Pacis di Santa Foca, che dalla fine degli anni '90 ha ospitato circa 70.000 profughi. «È finito il tempo dell'emergenza — ha affermato Don Cesare. — È ora, dunque, che l'accoglienza diventi servizio per i migranti che giunti in Italia scoprono di essere clandestini».

A fare gli onori di casa anche il presidente degli avvocati Logoluso ed il sindaco di Trani Giuseppe Tarantini che hanno evidenziato come «l'Osservatorio rappresenti un'opportunità per l'intero circondario, ponendosi nel solco delle secolari tradizioni giuridiche di Trani».

Presenti alla cerimonia d'inaugurazione anche il presidente della Cassa Forense, avv. Maurizio De Tilla, ed il suo vice, avv. Filippo Bove. «Ti sei assunto una grande responsabilità!» — ha detto De Tilla rivolgendosi affettuosamente ad Insanguine. «Questo ti rende onore e perciò hai bisogno di un grosso augurio!».

Ora spetterà a tutti gli addetti ai lavori che gravitano intorno al mondo della giustizia tradurre concretamente auspici e progetti per confermare le secolari tradizioni giuridiche del Foro di Trani.

LE RAGIONI DELL'O.G.I.M.

DOMENICO INSANGUINE

Nel corso del convegno organizzato dalla Federation des Barreaux d'Europe tenutosi il 1° Ottobre scorso a Barcellona sul tema "Il trattamento giuridico degli stranieri residenti nell'Unione Europea", tra una relazione e l'altra fu inevitabile una riflessione: in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Paesi sulla carta ad alta definizione democratica, i rispettivi Tribunali (o Corti) Costituzionali stanno avendo un ruolo fondamentale per il riconoscimento agli immigrati dei diritti connaturali all'essere umano e quindi ineludibili, ma negati da leggi e norme che si rivelano contrari alle Costituzioni di questi Paesi.

I Tribunali Costituzionali esercitano — quindi — un ruolo di supplenza meritoria.

Riflessione conseguente alla prima è che dietro ogni decisione in questa materia vi è sempre la sofferenza e il dramma di un uomo, di una donna, di un bambino ma c'è anche l'impegno e lo sforzo intellettuale che traducono in ricorsi giurisdizionali le istanze di questi disperati.

L'Avvocatura è spesso vituperata, e non sempre a torto, per comportamenti sciagurati di professionisti privi di dignità o pieni di cinismo.

È — però — indubbio che mai l'Avvocatura, anche se vi sono stati negli anni gravi cadute di tensione ideale, ha dismesso completamente il suo impegno a tutela dei diritti fondamentali della persona, della libertà e della giustizia sostanziale.

In quest'ottica, l'Avvocatura internazionale non poteva rimanere insensibile al dramma e alle angosce insite nel fenomeno migratorio e con l'istituzione dell'Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione, dimostra di voler recuperare in pieno il ruolo che le compete realizzando le sue funzioni di presidio delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Ulteriore obiettivo dell'O.G.I.M. è quello di dare un importante contributo sulla strada dell'armonizzazione delle normative vigenti in materia di immigrazione, eliminando le notevoli differenze esistenti non solo tra gli ordinamenti dei Paesi di accoglienza e quelli dei Paesi di provenienza dei flussi migratori, ma ben anche tra gli stessi Stati membri della Unione Europea.

Le caratteristiche principali dell'O.G.I.M. che lo rendono unico nel panorama dell'associazionismo in materia di migrazione sono la particolare natura degli associati — Ordini Forensi — che già di per sé costituisce una garanzia; la vocazione squisitamente giuridica; l'internazionalità; la non appartenenza a schieramenti politici.

La sede istituzionale prevista dall'atto costitutivo dell'O.G.I.M. è fissata in Trani.

Ci si può e ci si deve chiedere per quale ragione un organismo di siffatta portata non ha la sua sede istituzionale in una città capitale o ad ampio respiro internazionale, come solitamente accade per gli enti di caratura internazionale!

Una ragione è da ricercare nel fatto che l'idea di costituire un siffatto organismo fu partorita a Trani durante le giornate dell'Assise internazionale, dedicata ai flussi migratori, organizzata dall'Ordine Forense di Trani nel Giugno 2002.

Altra ragione è che la Puglia costituisce una porta tra Occidente e Oriente come non solo la sua collocazione geografica ma anche le vicissitudini e i drammi, legati allo sbarco di tante decine di migliaia di disperati sulle nostre coste da circa quindici anni, dimostrano ampiamente.

Da ultima, ma non per ultima, è da indicare l'ulteriore ragione legata allo spirito d'iniziativa di uomini e donne di buona volontà, che con sacrificio e volontariato di alto profilo hanno convinto la Comunità internazionale dei giuristi ad aver fiducia di questo territorio.

La sede istituzionale dell'O.G.I.M. in Puglia è una scommessa.

Per vincerla c'è bisogno dell'aiuto innanzitutto delle istituzioni, le quali dovranno fornire all'Osservatorio la necessaria collaborazione e l'indispensabile sostegno anche finanziario perché quest'organismo possa affermarsi nel mondo come uno dei più autorevoli punti di riferimento in materia di migrazione.

Per le innumerevoli problematiche connesse con le questioni migratorie, la Puglia potrebbe quindi diventare un vero laboratorio scientifico, con ripercussioni di grande effetto per lo sviluppo socio-economico della nostra regione.

Sia l'attuale amministrazione comunale di Trani sia quella che l'ha preceduta hanno fortemente appoggiato l'iniziativa, mantenendo la promessa fatta di fornire all'O.G.I.M. una sede istituzionale prestigiosa. Perciò ringrazio i Sindaci che si sono succeduti, Carlo Avantario e Giuseppe Tarantini.

La cerimonia di inaugurazione sarà solo l'inizio di una lunga e faticosa attività perché si possa vincere la scommessa».

UNA VICENDA NON EDIFICANTE

I termini della questione sono ormai noti per essere stati diffusi dalla stampa nazionale e locale: a seguito dell'astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali Italiane, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ebbe la "bella pensata" di affiggere una sorta di diktat con cui (in buona sostanza) si annunciava la indisponibilità di quegli uffici a discutere di qualsiasi cosa con gli avvocati che, per coerenza con la proclamata astensione (dalle udienze, è bene ricordarlo) avrebbero dovuto astenersi da qualsiasi contatto con gli uffici di quella Procura; a meno che, diceva ancora il cartello, non "certifichino" la loro mancata adesione alla astensione a carattere nazionale proclamata dalle Camere penali.

Non c'è chi non avverta tutta l'enormità, la grossolanità e ruvidezza di un tale provvedimento, prima ancora che la illegalità punto e basta della medesima. Chi come me non ha condiviso le motivazioni della proclamata astensione a carattere nazionale ha ugualmente avvertito un moto di protesta e di ribellione nei confronti del provvedimento della nostra Procura.

Non poteva, dunque, non seguire da parte della Giunta della Camera Penale di Trani la proclamazione di una ulteriore astensione dei penalisti per protestare contro l'inusitato atteggiamento degli inquirenti nostrani.

A seguito di tanto, si è purtroppo aperto un altro capitolo della storia che questa volta ha interessato i magistrati giudicanti. E qui si è verificato (almeno da parte di alcuni magistrati) qualcosa di ancora meno edificante, comunque destinato a lasciare pe-

santi tracce sia nell'ambito dei rapporti avvocati-magistrati sia a livello di rapporti tra gli stessi magistrati.

Per la funzione cui deve assolvere questa rivista, desideriamo limitarci a riportare i documenti più salienti dell'intera vicenda, dando atto innanzi tutto del coinvolgimento alla vicenda locale di tutta la Unione delle Camere Penali Italiane, il cui presidente Ettore Randazzo (tra l'altro) ha scritto ai colleghi di Trani:

“L'altissima valenza della Vostra protesta merita la massima solidarietà di ciascun iscritto all'Unione e di ciascun amante della legalità..”

Sulla vicenda va sottolineato anche l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, il cui documento così recita:

“IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI”

in relazione agli eventi conseguenti all'astensione proclamata dalla Giunta nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane e, successivamente, dalla Giunta della Camera Penale di Trani,

CONSTATATO

— che la situazione di conflittualità tra gli Avvocati penalisti ed i Magistrati della Procura del Tribunale di Trani, lungi dall'attenuarsi, si manifesta con toni sempre più aspri e con iniziative ed atteggiamenti che appaiono non solo in contrasto con i valori di reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni ma, anche, lesivi del principio costituzionalmente garantito di libero esercizio del diritto di astensione, che non può subire restrizioni se non nei modi previsti dalla normativa in materia;

— che i tentativi intervenuti a diverso livello ed in via riservata, di cui anche quest'Ordine si è reso partecipe, non hanno sortito allo stato l'auspicata ripresa del dialogo e la conclusione di una vicenda che, certamente, non contribuisce a rafforzare l'immagine di dignità e decoro che sono stati sempre patrimonio del Tribunale e del Foro di Trani;

ESPRIME

— doverosa solidarietà agli Avvocati penalisti del Circondario e
AUSPICA

— che la ripresa di un dialogo costruttivo con la Procura, al quale il Presidente della Camera Penale si è reso disponibile con pubblica dichiarazione riportata dalla stampa, abbia immediata concretizzazione nell'interesse superiore della Giustizia, che deve costituire riferimento primario di ogni componente istituzionale ed associativa;

DICHIARA E CONFERMA

— la propria disponibilità a collaborare attivamente, nell'ambito del ruolo istituzionale, ad ogni iniziativa tesa ad eliminare i motivi di contrasto ed a ripristinare un clima di cordiale collaborazione.

Dispone che copia del presente deliberato sia trasmessa:
al Presidente del Tribunale di Trani,
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
al Presidente della Camera Penale di Trani,
al Presidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,
ai Presidenti degli Ordini Forensi del Distretto,
ai Presidenti delle Camere Penali del Distretto,
al Ministro della Giustizia,
al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,
al Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
al Presidente dell'O.U.A.
al Presidente della Cassa di Previdenza Forense,
al Presidente della Corte di Appello di Bari,
al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Trani, 6 aprile 2004

Il Presidente
Avv. Bruno P. Logoluso

Riportiamo ora il provvedimento emesso dal dr. Roberto Oliveri del Castillo, Giudice Unico presso la Sezione di Molfetta del Tribunale di Trani, a seguito della richiesta dei difensori di rinvio della udienza per legittimo impedimento costituito dalla adesione alla astensione dei penalisti.

«Il giudice, sulla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per legittimo impedimento proveniente dall'adesione all'astensione proclamata dalla Camera penale di Trani con delibera del 1 aprile 2004 ai sensi dell'art. 2 comma 3° del codice di autoregolamentazione per grave attentato a diritti fondamentali dell'avvocato penalista;

premesso che la complessa vicenda relativa all'astensione dei difensori dalle udienze penali deve essere ricompresa nell'ambito delle agitazioni relative ai servizi pubblici essenziali quale risulta essere il servizio-giustizia, in ordine alla quale la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che "è costituzionalmente illegittimo l'art. 2 commi 1 e 5 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza" (cfr. Corte costituzionale, sent. 27 maggio 1996, n. 171);

premesso ancora che in osservanza di tale autorevole affermazione della Corte fu emanata la legge n. 83/2000, la quale all'art. 2 introduce ed aggiunge, dopo l'art. 2 della legge n. 146/1990, l'art. 2 bis che estende alle associazioni di professionisti — quali le Camere penali — le norme in materia di astensione

collettiva dalle attività che incidano sui servizi pubblici di cui all'art. 1;

rilevato che la detta norma prevede la sottoposizione dei codici di autoregolamentazione, di cui le associazioni devono dotarsi per il contemperamento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti con quelli sottesi all'agitazione, alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della stessa legge, al fine di valutarne l'idoneità in ordine al miglior contemperamento dei diritti costituzionali e delle diverse esigenze coinvolti;

rilevato che lo stesso art. 2 bis prevede che i codici debbano prevedere, tra l'altro, termini di preavviso non inferiori a quelli indicati al comma 5 dell'art. 2 (10 giorni); rilevato che la Commissione di garanzia di cui all'art. 12 l.n. 146/90, con delibera del 4 luglio 2002 n.137/02, ha ritenuto inidoneo il codice di autoregolamentazione, con applicazione della regolamentazione provvisoria, la quale prevede astensioni prive del preavviso contemplato sia dalla legge n. 146/90, sia dalla legge n. 83/00 solo con riferimento a violazioni dell'ordine costituzionale e gravi attentati ai diritti dei cittadini;

rilevato che, onde evitare che tali concetti possano essere dilatati ed utilizzati al di fuori dei rigorosi termini entro i quali il tenore letterale da un lato, la giurisprudenza della Commissione di garanzia ex art. 12 l.n. 146/90 dall'altro, li stringono, e pertanto — al di fuori dei casi in cui l'astensione è proclamata nel rispetto dei termini di preavviso senza che siano evocati e coinvolti principi di rango costituzionale sui quali il giudice non può non intervenire secondo le forme del cd. *judicial review* proveniente dall'art. 23 l.n. 87/53 — che il giudice, considerata infondata la vulnerazione del diritto costituzionale e/o fondamentale, debba farsi comunque carico di valutare la legittimità o meno dell'impedimento alla stregua dei principi di cui all'art. 420 ter c.p.p.;

ritenuto, così, che spetti al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, così da far recedere — se del caso — la libertà

sindacale a fronte di interessi sovraordinati, fra i quali va annoverato il diritto inviolabile alla difesa tecnica (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 giugno 1999, n. 10955, in Cass. pen. 2000, 267), laddove non sia rintracciabile alcuna lesione di diritti fondamentali dei cittadini, nella specie per altro non compiutamente articolati nella delibera in oggetto, né d'altra parte potendosi ravvisare nella regolamentazione dell'accesso alle segreterie della Procura della Repubblica di Trani in concomitanza con un'astensione collettiva vulnerazioni di tali diritti fondamentali;

rilevato, tra l'altro, che ove il difensore intenda astenersi dall'udienza, è tenuto ad informare la parte, la quale, ove lo ritenga, potrebbe provvedere altrimenti al proprio patrocinio, ed ottenerne l'assenso (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 giugno 1999, n. 10955, in Cass. pen. 2000, 267 (s.m.) Giust. pen. 2000, III, 598 (s.m.), dato che nella specie non si ravvisa e che rende non legittimo l'impedimento evocato;

ritenuto, infine, che sull'astensione proclamata dalla Camera penale di Trani con delibera del 1° aprile 2004 debba pronunciarsi la Commissione di garanzia di cui all'art. 12 l. n. 146/90;

P.Q.M.

*Rigetta la richiesta di rinvio e dispone procedersi oltre;
Dispone in ogni caso trasmettersi gli atti alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 l.n. 146/90 per quanto di competenza.*

Molfetta, 06 APR. 2004

IL GIUDICE

Dr. Roberto OLIVERI del CASTILLO

Ed ecco, infine, l'analogo provvedimento emesso dal Tribunale di Trani alla udienza dell'8 aprile 2004, lasciando ai lettori ogni commento e dicendoci sin d'ora disponibili a pubblicare ogni opinione in merito alla vicenda.

“Il Tribunale di Trani - Sezione Penale
all’udienza 8 aprile 2004 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il tribunale, sull’istanza di rinvio formulata dalla difesa e sulle questioni poste dal Pubblico Ministero, osserva quanto segue.

Ritiene questo collegio che il giudice del dibattimento possa solo prendere atto della dichiarazione di astensione delle difese in adesione alla relativa proclamazione deliberata dalla Camera Penale di Trani in data 1° aprile 2004.

Non rientra, invece, tra i poteri del tribunale quello di sindacare nel merito la legittimità o meno delle ragioni che hanno determinato la proclamata astensione da parte dell’associazione di categoria, questione sulla quale possono pronunziarsi solo gli organi competenti ad assumere eventuali provvedimenti disciplinari.

Il giudice del dibattimento, una volta comunicata formalmente dal difensore l’adesione all’astensione, ha soltanto l’obbligo di prendere in considerazione la ritualità della proclamazione e della comunicazione, nonché di assumere al riguardo una decisione strettamente inerente al profilo della possibilità o meno di trattare il processo, assicurando la difesa dell’imputato o delle altre parti.

Nel caso di specie il difensore ha dichiarato di volersi astenere dall’attività e quindi, non è possibile assicurare il regolare svolgimento del processo, sicchè il tribunale deve differire il dibattimento ad altra udienza, non ricorrendo, peraltro, particolari ragioni d’urgenza legate alla prossima scadenza dei termini prescrizione ovvero alla decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Va detto, peraltro, anche se ultroneamente per quanto sopra osservato, che gli elementi forniti dalle parti in ordine all’articolazione della vicenda a monte non appaiono sufficienti per consentire in questa sede una valutazione in ordine alla violazione della normativa che disciplina l’esercizio costituzionalmente garantito del diritto di astensione.

Una vicenda non edificante

Non ritiene questo collegio di dover accogliere l'istanza di trasmissione degli atti alla Commissione di garanzia, poiché la delibera di proclamazione della astensione è stata ritualmente comunicata al Presidente della Corte di Appello di Bari, cui compete il potere di segnalazione alla suddetta Commissione.

P.T.M.

Il tribunale, preso atto dell'adesione delle difese all'astensione proclamata con delibera della Camera Penale di Trani in data 1 aprile 2004 e dell'impossibilità di assicurare il regolare svolgimento del processo, differisce il dibattimento ad altra udienza che qui di seguito si indicherà nel verbale.”

Trani, 8 aprile 2004

Il presidente

ELEZIONI: "BULGARE"... MA NON TROPPO

GIUSEPPE TORELLI

Le elezioni a "lista unica" vengono definite, storicamente "bulgare".

Il riferimento storico è improprio, perché prima della Bulgaria la "lista unica" è stata adottata dall'Italia (infausto ventennio) e dai paesi sovietici (infausto settantennio).

Perciò indicare la Bulgaria come unica responsabile di questo metodo di elezione, che si assume antidemocratico, è penalizzante per questo Stato, che non ha fatto che seguire l'esempio di altri Stati.

Le elezioni al Consiglio dell'Ordine, negli ultimi trent'anni, sono avvenute con la presentazione di una lista unica, concordata da tutte le associazioni, che rispettasse alcune regole non scritte, di rappresentanza territoriale.

Anche se all'apparenza questo metodo appariva antidemocratico, per la presenza di una sola lista, in realtà era efficace, perché ha avuto sempre l'effetto di produrre un Consiglio dell'Ordine ben amalgamato ed efficiente (ricordo, per il periodo del turno di mia competenza, di non avere mai votato, né di avere adottato provvedimenti a maggioranza, ma di avere adottato sempre provvedimenti all'unanimità: anche questo sistema può apparire "bulgaro", ma vi assicuro che il provvedimento veniva adottato sempre dopo approfondita, animatissima e talvolta, sofferta, discussione).

Alle ultime elezioni è stata presentata una seconda lista.

Da alcuni questa seconda lista veniva qualificata come una

lista di “ribelli”, da altri veniva invece salutata come... l'inizio di un periodo democratico.

È accaduto che questa lista non ha ottenuto lo scopo che si prefiggeva, ed ha avuto un effetto dirompente sull’“ambiente”, creando piccole fratture, sicuramente sanabili, che tuttavia si potevano evitare.

Infatti gli avvocati del foro di Trani... hanno preferito la lista “bulgara”.

Quando c'è una investigazione particolare, si parla spesso... di pista bulgara.

Con lo scandalo Parmalat, si è detto che il “buco” di questa società e di quelle a lei collegate è pari al bilancio dello “Stato Bulgaro”.

Al lettore frettoloso o affetto da dislessia può apparire che i soldi della Parmalat siano finiti in Bulgaria per cui ho avuto la conferma che c'è molta gente... che ce l'ha con la Bulgaria, nei cui confronti per ciò stesso è sorta una mia reazionaria simpatia.

Non mi resta che augurare a tutti gli avvocati del foro di Trani che per il futuro si torni alla democratica... lista “bulgara”.

In tal modo si farà anche l'opera meritoria di riabilitare la Bulgaria.

ECHI DELL'ASSISE DEL MEDITERRANEO

CRONACA DI UN "CONGRESSO" AL CHIARO DI SOLE

GIUSEPPE TORELLI

Il congresso ha avuto grande successo, vuoi per la massiccia partecipazione, vuoi per i contenuti di alto livello tecnico, vuoi per la capillare e felice organizzazione.

E, tuttavia, non bisogna mai disdegnare di rilevarne alcuni aspetti, che riescono a suscitare qualche sorriso, altrimenti il consuntivo, avrebbe sempre un velo di tristezza.

Va premesso che i "congressi" seri si fanno normalmente al "chiaro di luna" o a letto.

La "scena" del nostro congresso è stata invece dominata dal sole (torrido e caldo umido), che ha tormentato i congressisti fino all'ultima sera (cena di gala nella magnifica piazza d'armi del Castello di Barletta), quando è apparsa la luna a dominare la scena, ma, ormai, era troppo tardi per fare altri programmi.

HANNO DETTO O HANNO PENSATO

Insanguine: Voglio un osservatorio con almeno due cannocchiali, uno per me e l'altro per Sarcinelli (per Lagrasta, si vedrà in un secondo momento).

De Tilla: Se osservatorio ci sarà, i cannocchiali devono essere tre, perché voglio vederci chiaro anche io.

Azzollini: (presidente della commissione bilancio): non ci sono i soldi neanche per un paio di occhiali.

Mantovano: dopo l'esame dei polpastrelli degli immigrati, abbiamo in programma di esaminare anche gli alluci, le orme, la proiezione dell'ombra e anche l'odore.

Sinisi: via la destra dal governo, al suo posto gli immigrati.

Un avvocato inglese: noi già da tempo, oltre all'esame dei polpastrelli, esaminiamo l'iride e abbiamo in programma esami più approfonditi e di parti intime.

Un avvocato maghrebino: non siate pessimisti, fra non molto sarete voi che chiederete di emigrare in Marocco, anzi, il controesodo è già iniziato.

Un avvocato albanese: le prostitute sono finite.

Un avvocato spagnolo: tutto è accaduto da quando siamo entrati in Europa.

Non sarebbe certo accaduto ai tempi della regina Isabella.

Un avvocato francese: dopo che abbiamo inviato Napoleone a S. Elena, dovevamo aspettarci una reazione.

De Comite: la natalità è attestata su 1,5.

La difficoltà maggiore consiste nel fare un figlio con almeno una virgola (virgola 1, virgola 2, virgola 3).

Giorgino: mi sono innamorato della Rai.

Il Vescovo: io RUPPI con tutti, meno che con gli immigrati.

Tutti: bravo Insanguine, bene gli altri.

I professori non li ho citati, perché eccessivamente seri.

Ci risentiamo al prossimo congresso! Possibilmente al chiaro di luna, purché non sia troppo tardi.

RESPONSABILITÀ DA REATO E PERSONE GIURIDICHE

NICOLA D'ARGENTO (*)

È di uso corrente la nozione di persona giuridica, allo stesso modo di quella — più direttamente vicina al buon senso comune — di persona fisica: il concetto di un individuo astratto non è assolutamente problematico per il giurista, avvezzo alle rarefazioni dell'*universitas (bonorum, sociorum, etc.)*, a quelle del *corpus mysticum*, della *πόλις*, dell'idea stessa di "Stato" (*status rei*), via via fino alla cristallizzazione del concetto di "ente", a tacere del concetto di nascituro, di sfera giuridica con le sue implicazioni di espansione e contrazione, ecc. ecc.

Il rapporto dialettico fra dato empirico e dato astratto trova fedele corrispondenza nel confronto fra individuo fisico e persona giuridica nel mondo dei concetti, che trovano cittadinanza in un qualsivoglia ordinamento: la persona fisica occupa in ogni consorzio civile la posizione preminente, che già I. KANT aveva teorizzato come valore assoluto, mai suscettibile di strumentalizzazioni di sorta. Ma, al tempo stesso, la supremazia concettuale dell'individuo doveva stemperarsi con le esigenze organizzative della società e della stessa attività umana nel campo sociale e — soprattutto — economico, necessariamente superando la dimensione fisica dell'uomo: la cooperazione fra soggetti individuali, protesi al conseguimento di un obbiettivo comune, postulava l'idea di un

soggetto che esprimesse la forma associativa, e che avesse una precisa valenza giuridico-formale. La persona giuridica privata ha rappresentato il viatico per giungere a tale risultato.

Era *in nuce* la potenzialità espansiva della persona giuridica verso finalità sempre meno elementari e — quindi — sempre più adeguate alla complessità dei rapporti sociali e delle finalità perseguite attraverso tali rapporti.

Il terreno elettivo per la nascita e lo sviluppo della persona giuridica è — senza ombra di dubbio — quello del settore privatistico dell'ordinamento giuridico: nel diverso dominio del diritto pubblico, la persona giuridica ha pur trovato ampi spazi di affermazione, ma con caratteristiche inevitabilmente collegate agli strumenti operativi della pubblica Amministrazione e delle esigenze — per così dire — “superiori”, che ne contraddistinguono l'azione e le finalità. Il settore penalistico dell'ordinamento giuridico, pur inserito nel più ampio contesto del diritto pubblico, ha opposto una certa resistenza all'accoglimento della persona giuridica nel proprio ambito, se non per profili di limitata rilevanza, connessi — peraltro — alle esigenze *terribiles* della regolamentazione dei delitti e dei crimini.

Si può ben affermare che il diritto penale guarda all'esperienza umana nella sua estrinsecazione fisica, almeno prevalentemente; vi è la considerazione delle persone giuridiche anche come soggetti degni di tutela penale, e non mancano nemmeno effetti in qualche modo repressivi — sia pure indiretti —, come emerge dagli istituti del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e del responsabile civile, in cui il soggetto “artificiale” viene preso in considerazione e accettato formalmente, per essere inserito nella dinamica della situazione di rilievo penale da disciplinare in sede di giudizio. E, sempre in sede di giudizio, appare rilevante — per quanto qui rileva — il riconoscimento che viene concesso ai cc.dd. “enti esponenziali”, vera e propria novità del codice di procedura penale del 1988; né si può dire che la connotazione processuale della *sedes*

materiae impedisca di ravvisare nella legislazione penale (complessivamente considerata) un significativo riconoscimento dei soggetti formali nella dinamica attuazione della legge punitiva.

Le forme sempre più complesse, assunte dalla persona giuridica — specialmente privata — per adeguarsi alle attività dei centri di produzione e scambio di merci, soprattutto a livello internazionale, hanno portato anche il legislatore penale a ricercare un aggiornamento della responsabilità da reato, in considerazione di questa mutata realtà sociale, economica e politica: allo stesso modo in cui gl'istituti dell'extradizione e dell'espulsione dello straniero dallo Stato sono serviti — fin qui — a combattere alcune forme embrionali di criminalità transnazionale, così la dimensione multinazionale di alcune persone giuridiche private ha fatto da motore ad una riflessione sulla responsabilità penale di questi soggetti, ovviamente per la disciplina di alcune situazioni di rilievo criminale.

D'altronde, le persone giuridiche private si sono perfezionate — per la loro complessità — anche nel più ristretto orizzonte del diritto interno: il sofisticato *iter* delle decisioni manageriali e il sistema di attuazione di quelle stesse decisioni e dei controlli su di esse, hanno reso difficoltosa la ricerca e l'individuazione dei veri e propri centri decisionali, cui attribuire la responsabilità giuridica per determinati eventi — di rilievo criminale —, ascrivibili complessivamente al soggetto "artificiale", ma non agevolmente al tale o talaltro "organo" dell'impresa operante.

L'eventualità che simili sistemi di organizzazione aziendale potessero creare delle sacche — sia pure improprie — di sostanziale impunità per fatti costituenti reato, ha sollecitato vivacemente la ricerca di risposte appropriate alla situazione venutasi a creare.

Il dibattito in tema ha assunto — così — l'enunciazione, che è divenuta usuale, della responsabilità penale delle persone giuridiche. In questa diatriba, v'è chi ammette una simile forma di responsabilità e v'è chi oppone resistenza, vantando argomenti di non scarso pregio da una parte e dall'altra.

In verità, il tema non è tanto quello che risulta dalla formulazione più tralaticia del dibattito, quanto quello degli obbiettivi e degli strumenti, da prefiggersi e da impiegare nell'ottica del più moderno penalista: in altri termini, si tratta di stabilire se nel diritto penale possa essere individuato un soggetto agente, che non sia "fisico", bensì "artificiale", e che possa essere ritenuto — nonostante ciò — autore di reato, e per ciò stesso assoggettato a pena criminale.

Le sfaccettature del tema consentono di esaminare partitamente i diversi punti d'osservazione della problematica.

* * *

L'aspetto dell'ammissibilità di un "chiunque" fra le persone giuridiche e gli enti collettivi induce a forti perplessità molti autori della dottrina penalistica italiana, che si fondano su alcuni rilievi testuali di norme giuridiche, soprattutto di rango costituzionale. Fra queste, l'art. 27 comma 1 Cost. occupa una posizione di assoluta preminenza: il concetto di responsabilità penale "personale" appare difficilmente adattabile ad una persona giuridica, che certamente esiste nel mondo giuridico, ma che — altrettanto certamente — non può essere giudicata responsabile con gli stessi parametri delle persone fisiche, la cui responsabilità è fondata anche su profili di ordine etico. A ciò si deve aggiungere che la conseguenza sanzionatoria della ritenuta responsabilità penale consiste in una pena, i cui requisiti appaiono ancor più difficilmente adattabili ad una persona giuridica: non ha alcuna portata pratica il senso di umanità nei confronti di un soggetto "artificiale". E nemmeno ne ha il fine risocializzante (della pena) o quello di tendere alla rieducazione dell'autore del reato, quando questo sia un mero "ente" astratto. Per cui, i connotati essenziali della responsabilità penale e della sanzione penale appaiono ben distanti dalle caratteristiche peculiari della persona giuridica; anzi, sembrano del tutto inconciliabili con essa.

A superare questa oggettiva contraddizione, potrebbe valere l'esigenza "politica" di adattare la sanzione penale — per un verso — alla funzione repressiva verso il soggetto "non fisico"; e — per altro verso — a colmare quelle sacche di impunità, che nessun ordinamento giuridico può tollerare. Al primo aspetto sovviene la pena pecuniaria o quella interdittiva o quella del controllo d'autorità sulla gestione dell'impresa, fino all'estinzione della persona giuridica; al secondo, la regola del *cui prodest*, secondo cui gli effetti penali ricadrebbero sulla persona giuridica, in quanto centro di interesse che si avvantaggerebbe delle conseguenze rivenienti dal reato commesso.

L'argomento — com'è evidente — presenta alcuni aspetti *de jure condendo*. Con ciò stesso, il tema sembra perdere le caratteristiche convenzionali ed usuali della mera esegesi o interpretazione del diritto penale, per atteggiarsi a questione pre-normativa: vale a dire, a dibattito che non si fonda su tradizionali istituti vigenti e codificati, ma che rappresenta una sorta di sperimentazione di disciplina giuridica, tutta da verificare nell'esperienza forense.

Ogni giurista non può tradire il proprio disagio, trattando in questi termini un argomento che rappresenta da pochissimo tempo una problematica *de jure condito*. Risulta inevitabile l'intreccio dell'argomento con temi di carattere economico, sociale e politico; tuttavia, lo sforzo di colmare quelle lacune dell'ordinamento, rende consapevole il giurista di dover perseguire una soluzione istituzionale, per molti versi ineludibile, e — fra l'altro — non priva di indicazioni rivenienti dal diritto comparato.

Fra i congressi internazionali, che hanno trattato il tema, offrendo un confronto di opinioni fra le varie posizioni di pensiero dei diversi sistemi giuridici, rimane ancora significativo quello di Vienna del 1989: ma quella discussione è stata per gran parte definita con la legislazione francese del '94, che ha ammesso la responsabilità penale delle persone giuridiche, con sanzioni adatte alla bisogna. Il resto della cultura penalistica europea si esprime per gran parte nelle raccomandazioni dell'Unione europea e in

quelle del Consiglio d'Europa. A rigore, non v'è proprio chiarezza d'intenti fra i *partners* europei: infatti, le formule usate per definire la responsabilità penale delle persone giuridiche indicano più una responsabilità penale-amministrativa che non una vera e propria responsabilità penale *stricto sensu*. Già in altri campi, le istituzioni comunitarie europee avevano rimesso agli Stati membri l'opzione di disciplinare talune ipotesi di "nuovi" reati con sanzioni amministrative o penali: è il caso dell'*insider trading*, che la Repubblica ha disciplinato in termini di diritto penale, diversamente da altri, che hanno preferito adottare istituti di diritto amministrativo, a contenuto essenzialmente finanziario. E la scelta si è riprodotta, con riferimento alla responsabilità penale delle persone giuridiche, con una recente disciplina giuridica.

* * *

Il d. l.vo 08/06/2001 n. 231 ha segnato il momento in cui le questioni sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche sono divenute tema di diritto positivo vigente e non più aspettative di codificazione *de jure condendo*.

Sul piano meramente formale, assume immediato rilievo — agli occhi dell'osservatore — il carattere sistematico della disciplina normativa, recata col decreto legislativo *de quo*: nei quattro capi, in cui si articola il testo giuridico in discorso, sembra sciogliersi una sorta di testo unico in sedicesimo della responsabilità c.d. "dell'ente". Si procede dalle dichiarazioni di principio alla individuazione delle fattispecie rilevanti all'uopo, dalle norme di carattere processuale a quelle di attuazione e coordinamento: vengono formulati soltanto 85 articoli di legge, ma l'orizzonte su cui si collocano queste "poche" norme è davvero ampio, trattandosi di tutto il contesto dell'ordinamento giuridico, in rapporto alle cui disposizioni i nuovi istituti devono pur correlarsi.

Il capo I detta disposizioni sulla responsabilità dell'ente, definita dichiaratamente "amministrativa", specialmente nella I se-

zione: basti dire — al riguardo — che viene rivisitato il principio di legalità in materia, quello della successione di leggi, quello di territorialità, oltre alle norme sul diverso regime di responsabilità delle persone giuridiche e delle persone fisiche che vi operano all'interno (come accade anche per l'inosservanza delle sanzioni interdittive, *ex art. 23*). L'art. 6 comma 4 dispone — in particolare, sul piano sanzionatorio — **la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente**. La sezione II rivisita la reiterazione (*alias*, "recidiva"), la pluralità di illeciti (*alias*, "reato continuato") e la prescrizione delle sanzioni amministrative, e si occupa *ex professo* delle sanzioni "in generale": l'art. 9 indica come sanzioni — oltre la confisca — quella pecuniaria e quelle interdittive (suscettibili di pubblicazione con la sentenza di condanna, *ex art. 18*). Queste ultime vengono meglio specificate al capoverso dello stesso articolo, mentre le norme seguenti ne dettano la disciplina: a tale riguardo, assume particolare significato la distinzione fra "ente" *sic et simpliciter* ed ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, **la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività**. Per evitare tale pregiudizio, la legge appronta un "commissario giudiziale", che surroga la sanzione interdittiva (altrimenti applicabile), che cura l'ordinaria amministrazione — mentre per quella straordinaria necessita dell'autorizzazione del giudice —, che persegue il profitto aziendale, anche se destinato alla... confisca! Le sanzioni interdittive rimangono surrogate — a mente dell'art. 16 — dall'integrale risarcimento del danno, dal risanamento delle "carenze organizzative" dell'ente, dall'offerta del profitto ai fini della confisca, da accertarsi *in limine litis* (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie del caso. Non è esclusa l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (per l'agevolazione della perpetrazione di reati da cui derivi la responsabilità dell'ente, oppure per aver conseguito un profitto "di rilevante entità", oppure an-

córa per tre precedenti condanne all'interdizione temporanea nell'ultimo settennio).

Ma è la sezione III che appare come il *clou* della nuova materia normativa: la stessa formulazione della rubrica è ben indicativa (**Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale**), additando negli artt. 24 e 25 i delitti, dalla cui commissione conseguono sanzioni pecuniarie (quantificate in "quote") o interdittive; l'art. 26 detta una disciplina particolarmente interessante, poiché sancisce la misura ridotta delle sanzioni amministrative, quando si versi in ipotesi di delitto tentato. E, ancor più significativo, appare il capoverso, poiché configura una sorta di desistenza volontaria da parte dell'"ente": quasi che la persona giuridica potesse *ex se* agire volontariamente!

Dalle brevi osservazioni che precedono, si ricava senz'altro una chiara indicazione sulla scelta istituzionale, accreditata dal legislatore *in subjecta materia*, assecondando i criteri già formulati e proposti dal Governo col disegno di legge (n. 39125S), approvato in prima lettura dalla Camera il 25/03/99: diversamente dall'opzione francese e da quella norvegese, la Repubblica non ha formalmente inserito le sanzioni da reato per le persone giuridiche nel sistema propriamente penale. Ne consegue un rinnovato rafforzamento del principio *societas delinquere non potest*: sulla persona giuridica potrà riversarsi un apparato sanzionatorio di natura amministrativa, pur collegato — come *prius* logico — alla commissione e all'accertamento di un reato, ma pur sempre di carattere squisitamente *extra-penale*.

* * *

La recente normativa in tema si colloca nell'ordinamento giuridico, orientandosi *in primis* verso i canoni costituzionali. L'art. 27 comma 1 Cost. sembra recepire il recente articolato sulle sanzioni amministrative da reato per le persone giuridiche, senza particolari profili di problematicità o di incompatibilità: è per lo

meno ovvio che una stima in termini compete agli organi preposti alle valutazioni sulla legittimità delle leggi.

Tuttavia, un diligente interprete delle disposizioni giuridiche dell'ordinamento constata che il carattere innovatore della normativa *de qua* postula, per così dire, un approccio meno tralaticio verso i fondamenti costituzionali della legislazione: o, per lo meno, una lettura in qualche modo più "attuale" di tali fondamenti o principi.

Impostando così una valutazione delle "nuove" disposizioni, non ci si allontana dal vero se si considera che la responsabilità penale deve essere necessariamente "diretta" (per possedere il carattere della "personalità"), nel senso che a subirla non possa e non debba essere altri che l'autore di reato: non sono certamente compatibili con la formula costituzionale dell'art. 27 comma 1 Cost. forme di responsabilità giuridica penale meno personale o meno diretta, e — perciò — appaiono inconciliabili con essa sia la responsabilità oggettiva sia la responsabilità per fatto altrui. Il tema che ci occupa offre una forma di responsabilità giuridica che dichiaratamente non è penale: e, perciò, ben può essere configurata come responsabilità "indiretta" da reato.

D'altra parte, l'art. 28 Cost. prevede la responsabilità civile indiretta dello Stato e degli enti pubblici per i fatti lesivi di diritti di terzi, commessi da funzionari e dipendenti: non vi sono, com'è noto, norme costituzionali che configurino una forma di responsabilità giuridico-amministrativa indiretta.

Sicché, la materia normativa del d. l.vo 231/01 sembra collocarsi in una posizione intermedia fra la responsabilità (penale) diretta e la responsabilità (civile) indiretta: certamente una simile posizione non risulta in contrasto con alcun canone costituzionale, e — per ciò stesso — appare consentita e lecita. Tuttavia, rimane valido il rilievo, secondo cui le sanzioni amministrative da reato, per le persone giuridiche e gli enti collettivi, si collocano nel dominio della responsabilità indiretta.

Una tale constatazione consente con buona approssimazione

di ritenere che qualunque forma di responsabilità indiretta, in quanto non costituisce una forma di responsabilità personale, è certamente diversa dalla responsabilità penale, che deve possedere questo irrinunciabile requisito.

Se si tratta di responsabilità indiretta, inoltre, occorre stabilire se l'indicazione terminologica e istituzionale, adoperata dal legislatore, che la qualifica come "amministrativa", non riproponga *mutatis mutandis* la vecchia questione sulle misure cc.dd. "amministrative" di sicurezza, introdotte come una novità nel codice penale del '30, per assecondare le istanze scientifiche del Positivismo Italiano.

Fermo restando il giudizio di compatibilità costituzionale, che ci si può attendere dalla Corte Costituzionale, sembra non azzardato prevedere che le "nuove" sanzioni giuridiche da reato, per persone giuridiche ed enti, si configurino come sanzioni giuridiche di diritto privato, in una sorta di espansione del quadro sanzionatorio da reato, non diversamente da quegli altri istituti che sono la peculiare configurazione del risarcimento del danno non materiale *ex delicto* e la pubblicazione della sentenza penale di condanna, come forma appropriata di risarcimento e come complemento della sanzione giuridica da reato, ma anche da fatto illecito — per così dire — non-deontologico (vedi espressioni sconvenienti negli scritti difensivi in giudizio!).

In conclusione, le cc.dd. sanzioni amministrative da reato per gli enti sembrano aprire più che una nuova soluzione istituzionale ai problemi della criminalità economica, una diatriba di non poco momento fra i penalisti, sulla effettiva natura giuridica di questi provvedimenti, vagamente conseguenti all'illecito penale e indirettamente rivolti ad un soggetto "artificiale", secondo la regola prevalente del *cui prodest*.

(*) Avvocato in Bari (e, nell'Università di Bari, docente di *Istituzioni di diritto e procedura penale* presso la Facoltà di Scienze Politiche).

SUL DIRITTO DI PUNIRE: GIOVANNI BOVIO E IL SAGGIO CRITICO DEL DIRITTO PENALE E DEL FONDAMENTO ETICO

SUSANNA PASTORE

In un articolo dedicato alle opere giuridiche di Giovanni Bovio (Trani 1837-Napoli 1903) apparso su "Il Corriere di Trani" del 27 aprile 1913, De Lieto Vallaro così si esprime sul *Saggio critico del diritto penale*: "È piccolo invero di mole il libro, ma è denso di contenuto cerebrale; è più pensiero che parola. Nel leggere tanti libri venuti fuori dopo sullo stesso argomento devi, con ricerca affannosa, rintracciare il pensiero fra una colluvie di fatti elencati con prolissità di forma: a ben intendere il libro del Bovio devi aguzzare l'intelletto perché ogni periodo contiene e svolge un'idea"¹.

Il *Saggio critico del diritto penale e del fondamento etico*, che "varrà al Bovio una contrastata libera docenza in Filosofia del diritto presso l'Ateneo napoletano"², lo pone tra gli antesignani della scuola positiva e, secondo Vincenzo Accattatis, fra gli esponenti del "socialismo giuridico"³. Nel *Saggio*, infatti, Bovio sostiene: "in ogni reato entrano complici la natura, la società e la storia; e non esiste una matematica che sceveri le parti dei complici"⁴.

Le due principali scuole giuridiche, in materia penale, erano: la scuola classica e la scuola positiva⁵. La scuola penale classica polarizza la sua attenzione sul reato quale violazione di una legge penale aprioristicamente intesa ed elaborata. Secondo i classici il reato "è la violazione cosciente e volontaria della norma penale". Essi conferiscono peculiare rilievo alla volontà colpevole con cui

si designa quell'elemento soggettivo che, con termine moderno, viene chiamato "colpevolezza". Perché la volontà possa dirsi colpevole è necessario che sia volontà libera. Il libero arbitrio viene così a costituire il fulcro del diritto penale. Perché si abbia volontà colpevole è necessario che l'individuo agente sia imputabile, che abbia cioè la capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni. L'imputabilità, sinonimo di libertà, porta ad una pena la quale è retribuzione per il male compiuto; è pertanto direttamente proporzionata al reato e solo nel reato trova la propria giustificazione.

La scuola positiva penale si contrappone a quella classica, evidenziando che ciò che conta non è l'azione in quanto tale, staccata dall'agente; di conseguenza solo nei modi di essere del suo autore trova la propria spiegazione causale. La volontà non è libera, ma è anch'essa un risultato.

Le cause del reato sono, per i positivisti, tutte ordinate su un piano necessariamente naturalistico. Cesare Lombroso, che nel 1876 pubblica *l'uomo delinquente*, individua la causa del reato in un complesso di anomalie di carattere organico. I delinquenti sono una "specie" del "genere" uomo e riproducono caratteristiche somatico-biologiche tipiche di una primitiva fase attraverso la quale — secondo le leggi dell'evoluzione — l'umanità sarebbe passata prima di arrivare all'attuale stadio.

Giovanni Bovio che, sin dal suo ingresso nella vita politica del paese, aveva individuato nella questione sociale l'ambito privilegiato della sua battaglia, nel 1872 con il suo *Saggio* fa della questione penale una questione sociale⁶: "Storicamente vedesi [...] che dove il Diritto civile è picciola cosa [...] ivi il Diritto penale è gigante, sanguinario" e prosegue "[...] come il Diritto civile rompe la casta, si dispande [...] così il diritto penale si stringe, si fa cauto, guardingo [...] manda a diporto i carnefici [...] Che il diritto civile ed il penale siano gemelli [...]? E questo è il vero per appunto: perché dove il Diritto civile è nominale e negato alla più

parte del popolo, ivi è necessità che i pochi sel serbino con minacce feroci e spaventevoli; [...] è necessità che dove il diritto non soccorra, molti siano i delitti, molte e crudeli le pene; è necessità in somma che per difetto di ragione civile sovrabbondi la penale”⁷. Il programma di Giovanni Bovio è incentrato, quindi, su una politica di prevenzione che non richiede alcun codice penale, ma drastiche riforme politiche, economiche e sociali: “Le riforme sono richieste quando si dee passare da una in altra forma di un medesimo momento, di un medesimo evo: le trasformazioni sorgono tra un evo e l’altro e sono rivoluzioni non sulla superficie ma nel contenuto ultimo delle istituzioni civili”⁸.

In contrapposizione allo speculare dover essere auspicato dalle riforme, vi era nella realtà del tempo un contesto politico-sociale antitetico nel quale le classi disagiate non potevano riconoscersi in uno Stato che al “disagio” rispondeva con una legislazione fortemente repressiva. Tale rapporto appare in tutta la sua drammaticità nella strategia che lo Stato italiano pone in essere per combattere, nel meridione, il fenomeno del brigantaggio.

Il brigantaggio — scrive Altan — è “più uno scontro di civiltà, che non uno scontro di classe”⁹; è, in definitiva, lo scontro tra la nascente civiltà industriale e la società contadina che tenta di sottrarsi alle condizioni di miseria.

Queste condizioni si aggravano con “la soppressione delle corporazioni e delle congregazioni religiose, regolari e secolari, che comportò la devoluzione al demanio dello stato dei loro beni”¹⁰. La finalità perseguita era quella di immettere nella libera circolazione il patrimonio immobiliare e di sottrarre mezzi economici alla Chiesa che avrebbe potuto utilizzarli in funzione antiunitaria.

Questi provvedimenti, non affiancati da “una razionale legislazione sulla pubblica assistenza e sulla sanità”, finiscono col colpire “proprio quelle classi più umili dei centri agricoli che negli istituti di carità e di assistenza della Chiesa trovavano, sia pure in

forma paternalistica ed imperfetta, un minimo di sollievo e di appoggio”¹¹.

“Quella che si combatte nel Mezzogiorno”, commenta “La Perseveranza” il 21 aprile 1863, “è la più terribile di tutte le guerre, la guerra sociale”. Per vincere questa “guerra” occorre tempo ma la risposta immediata che fornisce il governo è rappresentata dalla legge Pica del 15 agosto 1863, prorogata sino al 31 agosto 1865, che sarà il modello di intervento sia per la Destra che per la Sinistra. La *ratio* repressiva di tale legge si sostanzia nella scelta in favore della Giurisdizione militare, ritenuta più rapida rispetto a quella ordinaria; nel prediligere, quale misura di prevenzione personale, il domicilio coatto che consente di deportare, prevalentemente nelle isole minori, e di controllare migliaia di cittadini, le loro mogli e i loro figli sulla base del semplice sospetto e nella proclamazione dello stato di assedio¹².

Bovio coglie il senso dei tempi: “In certi periodi di transizione quando incerte e molte sono le leggi, ambigua la coscienza tra il vecchio e il nuovo, tra un mondo conquassato e un altro sovrastante, incerti i fondamenti della scienza, impossibili le determinazioni morali e giuridiche, e lo scetticismo etico levasi giustificatore di corruzione in ogni forma della vita, letteraria, artistica, civile, religiosa e politica; il solo delitto costituisce la storia, move la vita, e se delitto non fosse, rimarrebbe la morte”¹³.

Infatti la situazione complessiva mostra una forte presenza dei reati contro il patrimonio (furto, rapina, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione) la cui eziologia sociale affondava le sue radici nelle difficilissime condizioni di vita¹⁴. “L'operaio — afferma Bovio — cerca oggi nell'aver l'essere, cioè la libertà nella proprietà, quale che sia, privata, comune, collettiva: lottando per la proprietà, lotta per la libertà: sente che senza avere non si è libero, non si è uomo. Non l'aver per l'aver fa la lotta, ma l'aver per l'essere, per essere libero, per essere uomo”¹⁵.

La realtà napoletana di indigenza e miseria per i più e le sue

stridenti contraddizioni vengono avvertite da Bovio in modo particolarmente efficace: "c'è un fondo ultimo di povertà, che non è quarto stato, non quinto, non è nessuno stato, e non ha nessun nome: un fondo in cui non è penetrata l'aria di nessun secolo, non l'urlo di una rivoluzione o l'alito d'una redenzione. E non ha nome di bipede che si move in quel fondo perché non ha specie. È un troglodita sopravvissuto all'età della pietra per arrivar testimone dell'uomo preistorico al secolo XIX, e rimprovero a questa età storica che in una medesima città innalza la reggia e lascia stare la caverna. Al cavernicolo de' nostri giorni mancando qualunque grado del pensiero, manca qualunque forma di passione umana: non odia perché non ama. Non vuole la rivoluzione, perché non la pensa, non la sente; non pone nessuna questione politica, nessun problema sociale: non si fa martire di nessuna religione, perché nessun Dio lo protegge; un urlo, un monosillabo, una bestemmia, ecco il suo discorso"¹⁶.

Entro questa realtà il *Saggio critico*, nel 1872, individua anche le modalità operative per intervenire e realizzare quel riscatto delle fasce sociali più svantaggiate a favore delle quali Giovanni Bovio impegnerà tutta la sua attività. Tanto gli viene riconosciuto, sempre sulle pagine de "Il Corriere di Trani" del 27 aprile 1913. Infatti De Lieto Vallaro scrive "... il Bovio invece — e fu il primo — fa opera non di riforma ma di rivoluzione: Egli non si arresta a mezza strada vede il problema in tutta l'interezza sua ed intero lo affronta e lo risolve", affermando che "occorre trasformare e cioè compiere rivoluzione profonda non sulla superficie, ma nel contenuto ultimo delle istituzioni civili"¹⁷.

In questa ottica Bovio affronta la soluzione della questione meridionale. Tale soluzione dipendeva dall'avvio del processo di democratizzazione del paese che prevedeva, per esempio, la realizzazione del decentramento. Il programma riformatore esigea un sostanziale rinnovamento delle coscienze dei singoli chiamati a diventare gli artefici del loro riscatto economico, sociale e morale.

Nella prospettiva boviana non è lo Stato che deve intervenire per alleviare la miseria delle masse meridionali, ma sono queste ultime che, attraverso una serie di riforme socio-economiche, devono operare per la giustizia sociale¹⁸.

La scuola è, pertanto, lo strumento privilegiato per quel riscatto delle coscienze dei singoli¹⁹: Bovio è, infatti, attivamente partecipe al dibattito parlamentare relativo alla legge Coppino sull'istruzione elementare obbligatoria che viene promulgata il 15 luglio 1877.

Tenace è il suo impegno in favore dell'acquedotto pugliese, battaglia che significa l'avvio del processo per la democratizzazione dei servizi e per il riscatto delle popolazioni pugliesi affinché l'acqua "da veicolo di contagio divenisse motore di risanamento"²⁰. Il primo firmatario della proposta di legge per l'acquedotto pugliese, presentata da Matteo Renato Imbriani il 4 giugno 1889, è proprio Bovio che sottoscrive anche il successivo progetto legislativo del 2 luglio 1890. Dirà Imbriani in un discorso tenuto nel teatro comunale di Corato il 22 novembre 1896: "Pur ribattemmo il chiodo, i nostri Bovio e Pansini in prima linea: - mese per mese quasi ribattemmo il chiodo, ed anno per anno presentammo la nostra legge, finchè costringemmo lo stesso Crispi a riconoscere che era legge d'interesse nazionale"²¹.

Il *Saggio critico* viene ripubblicato nel 1876 e nel 1883.

Non si deve dimenticare che nel 1876 Cesare Lombroso pubblica *L'uomo delinquente* e Giovanni Bovio, che considerava complici del delitto "la natura, la società e la storia", avverte immediatamente "i risvolti negativi e le implicazioni contraddittorie dell'impostazione di Lombroso" il quale, rinvenendo nelle anomalie di carattere organico del reo la causa del reato, assolveva la società. Del resto "i sospetti di Bovio sulla natura conservatrice e anti-democratica del positivismo erano tutt'altro che infondati". La prova sarà offerta dal "peso che le teorie antropologiche avranno nell'acuire i pregiudizi tra il Nord e il Sud, nel mantenere l'enor-

me divario tra le “due Italie”, nel legittimare il disinteresse dello Stato nei confronti del Mezzogiorno, nell’esacerbare la scottante questione meridionale, interpretata [...] come un “male incurabile”, che affondava le sue radici non nelle desolanti condizioni socioeconomiche e ambientali del Sud” — a riprova dell’importanza da lui attribuita al fattore naturale vi è l’impegno profuso nella battaglia per la realizzazione dell’acquedotto pugliese — “ma in presunti fattori naturalistici, atavici, ancestrali cui nessuna terapia riformatrice avrebbe potuto giovare”²². Egli, in sostanza, “mira [...] a scongiurare ogni forma di paralizzante determinismo: la questione del Mezzogiorno non può essere legata indissolubilmente ai caratteri somatici dei suoi abitanti, o ai fattori climatici, idro-geografici e morfologici del suo territorio”²³. Tale rilevante contributo, teso a sfatare i pregiudizi nei confronti del Mezzogiorno, viene offerto “alcuni anni prima che il dibattito sulla questione meridionale coinvolgesse personalità della statura di un Colajanni o di un Salvemini”²⁴.

“Non a caso Bovio ripubblicherà il suo *Saggio critico* in terza edizione nel 1883, quando il trasformismo, divenuto aperta pratica di governo, insieme all’affievolirsi della contrapposizione tra Destra e Sinistra, segnerà la saldatura tra la politica della classe al potere e gli interessi dell’industrialismo settentrionale che nel protezionismo, adottato nell’87, avrebbe trovato la migliore garanzia per la propria egemonia e per la conseguente subordinazione del Sud agricolo con i suoi macroscopici problemi”²⁵.

Per quanto concerne la fortuna critica dell’opera, è lo stesso Bovio che, nel 1873, nell’anno successivo alla prima edizione, nei *Discorsi politici illustrati da una dissertazione sul diritto di punire*, annota: “In sul cadere dell’anno scorso pubblicai un volumetto col titolo: *Saggio critico del Dritto penale e del fondamento etico*, e sebbene a pochi lo avessi mandato, nondimeno la stampa libera da Milano a Palermo ne disse bene.”²⁶. Nell’articolo più volte citato, apparso su “Il Corriere di Trani” del 27 aprile 1913, inoltre, si

legge: "Se ne toglie il De Marinis, che nelle premesse del Bovio apertamente, e con entusiasmo di discepolo [...], fonda (ed anche nel titolo del lavoro e con riconoscimento della derivazione del pensiero) il suo Saggio critico sulla causa criminosa, e ne toglie un breve omaggio reso gli dal Puglia ed una fugace menzione che il Ferri ne fa nella seconda edizione dei suoi Nuovi Orizzonti, chi ricorda più il Bovio come precursore della scuola positiva? [...] Il Colajanni che già nella sua Sociologia criminale aveva deplorato la ingiusta dimenticanza di tale scuola verso il pensatore illustre che ne era affatto immeritevole, nella commemorazione di Bovio tenuta all'Università di Napoli definisce il Saggio critico un libro assai piccolo ma di mole, nel quale è adombrato il tentativo di applicare le matematiche ed il calcolo ai fenomeni sociali ed afferma che il Bovio ci ha indicato il cammino della scuola di antropologia criminale, stabilendo egli, prima del Lombroso, quali dovessero essere i fattori antropologici della devianza ..."27. Tali fattori sono rinvenibili non nei caratteri somatici, ma nelle caratteristiche bio-sociologiche.

Secondo Ugo Spirito il *Saggio* avrebbe dato inizio ad "una nuova epoca nella storia del diritto penale"²⁸. Infine, si deve ricordare lo scritto di Vincenzo Accattatis e la puntuale e appassionata analisi di Giovanna Angelini.

Naturalmente Bovio partecipa attivamente alla discussione che precede l'approvazione del codice penale il quale, presentato il 22 novembre 1887, entrerà in vigore nel 1889, dimostrando, nell'intervento del 4 giugno 1888, la sua capacità di portare "nell'anima la città universale del genere umano", come dirà, ricordando l'amico scomparso, Francesco Rubini, in uno scritto indirizzato a Federico De Venuto, esponente del partito democratico nel collegio di Minervino, il 10 agosto 1892²⁹.

Giovanni Bovio nel suo intervento così si esprime "Chi è dunque che stabilisce le categorie degli onesti e dei disonesti, e mette gli uni a destra, gli altri a sinistra del giudice? [...] All'arbitrio di

questa partizione che è affatto apocalittica tra onesti e disonesti, aggiungete l'impossibilità di determinare in modo razionale qualunque proporzione tra reato e pena, che sono due termini eterogenei, l'incertezza che lascia dietro di sé qualunque procedura, la difficoltà di penetrare in certi misteri che porta in sé ogni anima nata, le incitazioni, che, invisibili talvolta vengono da questa e da quella parte, e gli animi vostri si sentiranno disacerbati e pieghevoli a mitezza"³⁰. Ecco che ancora una volta dimostra di andare al cuore del problema, evidenziando "l'incertezza che lascia dietro di sé qualunque procedura" e "la difficoltà di penetrare in certi misteri che porta in sé ogni anima nata". Questa sua capacità di interagire così nel profondo viene confermata da una descrizione tratta da "Il Secolo Illustrato" del 14 giugno 1896, nel quale l'autore, tracciando un profilo di Bovio, scrive: "Per altro, si può bene dissentire dal Bovio in politica, si può anche non sposare le sue idee filosofiche o semplicemente letterarie; ma non per questo si resta meno ammirati del suo ingegno sovrano, la cui larghezza, anzi universalità, finisce per abbracciare, se non tutti, almeno una parte dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti. Così voi vi trovate quasi riluttanti, certo inconsapevolmente, a lui legati da quelle invisibili affinità dello spirito, da cui genera simpatia"³¹.

Le invisibili — e possiamo dire eterne — affinità dello spirito legano la riflessione boviaiana sulla difficoltà di penetrare in certi misteri che porta in sé ogni anima nata agli studi dei giorni nostri condotti dal processualcivilista e scrittore Salvatore Satta³², dal filosofo del diritto Norberto Bobbio³³, dal Magistrato di Cassazione Stefano Racheli³⁴.

In definitiva, "quel che noi chiamiamo "caso" è accadimento che porta in sé l'irriducibilità del singolare (*individuum* — affermavano i medievali — *ineffabile*) [...]. I c.d. casi difficili altro non sono che quei casi la cui "forte" individualità resiste alla riduzione a fattispecie"³⁵. È infatti "l'uomo — la sua "essenza" — ad esse-

re ripresa in ogni giudizio” e questo deve aiutare a “comprendere che il “processo” — per tecnico che appaia il suo volto — ci conduce al cuore dell’uomo; che i limiti della certezza giuridica non sono altro che i limiti dell’uomo”³⁶ (“l’incertezza che lascia dietro di sé qualunque procedura”³⁷); “che il “mistero del processo” — cui alludeva Satta — si giustifica con il mistero dell’uomo”³⁸.

Desidero ringraziare il dott. Luciano Carcereri, della Biblioteca Nazionale di Bari e la dott. Lucia Fiore della Biblioteca Comunale di Trani.

¹ S. DE LIETO VALLARO, *Le opere giuridiche di Giovanni Bovio*, in “Il Corriere di Trani”, 27 aprile 1913.

² M. SPAGNOLETTI, *Giovanni Bovio*, in *Il Parlamento Italiano 1861-1988*, vol. VI (1888-1901): *Crispi e la crisi di fine secolo da Crispi a Zanardelli*, Milano 1989, p. 455. A riguardo si cita anche G. LIBERATI, *Giovanni Bovio storico del diritto*, in *Il mondo di Giovanni Bovio nel 150° anniversario della nascita*, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Trani-Bari-Minervino 10-11-12 novembre 1988, Bari 1991, pp. 27-57.

³ V. ACCATTATIS, *Introduzione*, in G. BOVIO, *Saggio critico del diritto penale*, introduzione e cura di V. ACCATTATIS, Milano 1978, pp. 9-36.

⁴ G. BOVIO, *Saggio critico del diritto penale e del fondamento etico*, Napoli 1872, p. 84.

⁵ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano 1982, pp. 29-33.

⁶ V. ACCATTATIS, *op. cit.*, p. 32.

⁷ G. BOVIO, *Saggio critico*, *cit.*, pp. 14-15.

⁸ *Ivi*, p. 28.

⁹ C. T. ALTAN, *Il brigantaggio postunitario. Lotta di classe o conflitto di civiltà?*, in *Italia moderna. Immagini e storia di un’identità nazionale*, vol. I (*Dall’unità al nuovo secolo*), Milano 1981, p. 114.

¹⁰ C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia, 1848-1948*, tomo primo, Bari 1977, p. 125.

¹¹ *Ivi*, p. 126.

¹² D. PETRINI, *Giustizia e criminalità*, in *Guida all’Italia contemporanea 1861-1997*, vol. III (*Politica e società*), Milano 1998, p. 378. “Nel 1865 il codice penale del Regno di Sardegna, entrato in vigore nel 1859, venne esteso a tutta la penisola, con l’eccezione della Toscana. L’alto livello tecnico raggiunto dalla codificazione penale del Granducato di Toscana” — ove nel 1786 Pietro Leo-

poldo di Toscana aveva soppresso la pena di morte e la tortura rifacendosi ai principi dell'illuminismo e alle tesi del Beccaria (G. RAVASI, *Contro l'omicidio di Stato*, in "Il Sole - 24 Ore : Domenica", 23 marzo 2003) — "sconsigliò l'estensione del codice sardo a quella regione". Infatti il nuovo Stato italiano prevedeva la pena di morte e "un'altra pena particolarmente afflittiva e severa, come i lavori forzati a vita, che per le tristi condizioni di lavoro e di alimentazione dei reclusi rischiava spesso di risolversi in una sanzione capitale dilazionata nel tempo, e pertanto ancor più crudele". "Anche in campo processuale si poneva il problema dell'unificazione legislativa. Nel 1865 era stato esteso a tutto il regno (senza eccezioni, in questo caso) il codice del 1859, un testo che aveva peraltro risentito della fretta con la quale si era provveduto ad emanarlo, al tempo della seconda guerra di indipendenza. Sin da quegli anni era iniziato un ampio dibattito dottrinale e politico, che avrebbe portato ad un nuovo codice di procedura penale (il primo dell'Italia unita) quasi cinquant'anni dopo, nel 1913, ispirato al cosiddetto sistema misto. Tale modello può essere pienamente compreso solo avendo presente i due possibili sistemi processuali: l'accusatorio e l'inquisitorio [...] per completare il quadro del sistema della giustizia penale resta da affrontare il modello penitenziario vigente in Italia nei primi decenni dopo l'Unità. Le condizioni di vita dei detenuti, così come ci vengono descritte dagli autori dell'epoca, erano davvero disperate: l'unica preoccupazione dei <custodi> consisteva nell'impedire qualsiasi tentativo di fuga, anche a costo di creare situazioni ambientali (strutture murarie, salubrità e luminosità degli ambienti) praticamente invivibili. I reclusi venivano immobilizzati con ceppi e ferri fissati ai muri delle celle; la disciplina era mantenuta con l'uso costante della violenza. [...] Come nella maggior parte degli altri Stati europei, i detenuti vivevano in un ozio forzato, causa di ulteriori tensioni, senza che la Direzione generale delle carceri fosse in grado di affrontare il problema del lavoro dei detenuti". Cfr. D. Petrini, *op. cit.*, pp. 374-376.

¹³ G. BOVIO, *Saggio critico*, cit., p. 83.

¹⁴ D. PETRINI, *op. cit.*, p. 402.

¹⁵ V. ACCATTATIS, *op. cit.*, p. 15.

¹⁶ *Ivi*, pp. 15-16.

¹⁷ S. DE LIETO VALLARO, *art. cit.*

¹⁸ "[...] comincio dal ricordare lo scopo del mio libro: *Chiarita assurda l'equazione penale, sorge nella Storia la necessità dell'equazione civile, la quale permette l'equazione politica*. Questo era il contenuto del volumetto [...] e si combatterà per la equazione civile, ossia per attenuare o radere certe sproporzioni mostruose le quali sono incitamento continuo a delinquere." Cfr. G. BOVIO, *Discorsi politici illustrati da una dissertazione sul diritto di punire*, Napoli 1873, pp. 48, 60-61.

¹⁹ G. ANGELINI, *Trent'anni di battaglie. Bovio Meridionalista*, in "Nuova Antologia", a. 133, 1998, fasc. 2205, pp. 291-307.

- ²⁰G. BIGATTI, *Strategie di approvvigionamento e gestione dei servizi idrici nell'Italia liberale*, in "Ricerche Storiche", a. XXX, 2000, n. 3, p. 663.
- ²¹I. IMBRIANI, *Ricordi*, Napoli 1904, p. 95.
- ²²G. ANGELINI, *op. cit.*, p. 298.
- ²³*Ivi*, p. 302.
- ²⁴*Ivi*, p. 299.
- ²⁵*Ibidem*.
- ²⁶G. BOVIO, *Discorsi*, cit., p. 48.
- ²⁷S. DE LIETO VALLARO, *art. cit.*
- ²⁸G. ANGELINI, *op. cit.*, p. 296.
- ²⁹E. DI CARLO, *Lettere di Giovanni Bovio*, in "Japigia", a. VI, 1935, p. 203.
- ³⁰*Discorsi parlamentari di Giovanni Bovio pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, a cura di M. LADOGANA, Trani 2001, pp. 192-193.
- ³¹F. BERNARDINI, *Giovanni Bovio (Profilo)*, in "Il Secolo Illustrato", a. VIII, 1896, n. 351, pp. 190-191.
- ³²S. SATTÀ, *Il mistero del processo*, Milano 1994.
- ³³N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino 1990.
- ³⁴S. RACHELI, *Difesa, giudizio, processo: pluralità di deontologie?*, in *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, CNF: I seminari dell'Avvocatura, a cura di A. MARIANI MARINI, Milano 2001, pp. 63-103.
- ³⁵S. RACHELI, *op. cit.*, p. 73.
- ³⁶*Ivi.*, p. 76
- ³⁷*Discorsi parlamentari*, cit., p.193.
- ³⁸S. RACHELI, *op.cit.*, p.76.

GIURISDIZIONE DEL G.O. SUI CONCORSI INTERNI

DOMENICO CUOCCI MARTORANO

Con sentenze nn. 660 e 1509/2002, il T.A.R. Puglia Bari Sez. II ha declinato la propria giurisdizione in materia di concorsi interni, banditi nell'ambito della P.A., in favore della A.G.O.

Più compiutamente, ha ritenuto il giudice amministrativo che tutte le controversie successive alla assunzione della qualità di pubblico impiegato, in quanto relative agli aspetti modificativi di un rapporto lavorativo ormai privatizzato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Le due decisioni hanno carattere significativo in quanto implicano il recepimento, anche nella giustizia amministrativa, del principio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nella decisione della controversia instaurata da un pubblico dipendente (nella specie impiegato comunale) contro l'ente di appartenenza, al fine di accertare la illegittimità del bando di indizione di procedura selettiva interna per la copertura di alcuni posti di VI qualifica funzionale (nota I).

La condivisibilità della decisione del giudice amministrativo deve prendere le mosse dal dettato normativo, in materia di pubblico impiego e della evoluzione legislativa che ne è derivata.

Il dato normativo

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato avviato il processo di privatizzazione del pubblico impiego attraverso

l'estensione al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dei principi e delle norme regolatrici del rapporto di lavoro subordinato privato e l'introduzione anche per i pubblici impiegati del principio di immediata applicazione nella disciplina del rapporto della contrattazione collettiva.

Nel solco tracciato dalla normativa di riforma sono stati varati il d.lgs. n. 80/98, il d.lgs. n. 387/98 e da ultimo il testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/01).

In particolare, al fine di garantire il pieno parallelismo fra diritto sostanziale e processuale, l'applicazione delle norme di diritto comune al pubblico impiego ha indotto il legislatore della riforma a devolvere, in via graduale, alla giurisdizione del giudice ordinario il contenzioso del pubblico impiego, in precedenza attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In tal senso l'art. 63 del testo unico del 2001 che sostituisce l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dalla normativa successiva, devolve *“al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti l'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”*.

Continuando, il comma 4 della normativa richiamata salva la giurisdizione del giudice amministrativo per i rapporti in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 e per le *“controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Il contrasto giurisprudenziale e la decisione delle sezioni unite 128/01

Il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs 165/01, che fa salva la giurisdizione del giudice amministrativo per le *"controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"* pur nella sua obiettiva chiarezza letterale ha dato luogo al contrasto fra giurisprudenza ordinaria ed amministrativa al fine di comprendere nell'ambito di quali limiti sussista ancora la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di procedure concorsuali.

In particolare, sin dalla entrata in vigore dell'art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993 (oggi sostituito dall'art. 63 del testo unico del pubblico impiego 165/01) il giudice ordinario del lavoro aveva sostenuto la propria cognizione in materia di procedure selettive interne tese alla progressione in senso verticale di pubblici impiegati nel rapporto di lavoro già instaurato (c.d. concorsi interni), posto che la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa era legislativamente limitata solo alle controversie concernenti fasi del procedimento anteriori alla costituzione del rapporto (nota 2).

Di diverso parere la giustizia amministrativa (nota 3), anche in tempi recenti, ha ricompreso nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative a concorsi interni.

Si legge nelle motivazioni rese dai Tribunali amministrativi che *"il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro"* e che il singolo partecipante al concorso, anche interno, sia titolare di un *"mero interesse legittimo... (ed è noto come il vigente sistema costituzionale riserva al giudice amministrativo la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi degli amministrati"* (nota 3). Sempre in favore della giurisdizione del giudice amministrativo si adducono anche considerazioni di

ordine pratico, come la difficoltà di individuazione del giudice cui spetti la cognizione della controversia in materia di concorsi (ritenuti misti), cui sono ammessi a partecipare candidati esterni alla amministrazione che indice il concorso e candidati dipendenti della stessa. Prescindendo da detta ultima considerazione di ordine pratico che trova smentita nella stessa erroneità dei presupposti da cui muove, non potendosi individuare un terzo genus nei pubblici concorsi (concorsi misti), accanto a quelli esterni ed interni, dovendosi ritenere rientranti nella prima categoria quelli cui sono ammessi dipendenti e non della P.A. indicente, spettando ai primi (ai dipendenti) un solo diritto di riserva, le motivazioni rese anche in tempi recenti dai giudici amministrativi non sono condivisibili. Invero la norma oggetto della indagine ermeneutica (art. 68 d.lgs 29/93 oggi sostituito dall'art. 63 d.lgs 165/01) si riferisce testualmente alle procedure tese alla assunzione di pubblici dipendenti, non alle procedure selettive interne indirizzate alla determinazione della progressione in senso verticale di dipendenti già assunti: in tal senso correttamente la giurisdizione del giudice amministrativo sopravvive per i concorsi esterni e non per quelli interni.

Conducono ad una interpretazione in tal senso una pluralità di ragioni. In primo luogo, con l'assunzione del pubblico dipendente si determina l'instaurazione di un rapporto fra amministrazione (datrice di lavoro) da un lato ed impiegato dall'altro fondato su basi paritetiche, con la esclusione della sussistenza di posizioni giuridiche soggettive qualificabili di interesse legittimo di diritto pubblico.

In detta ottica, quantunque fosse in *gioco* un potere discrezionale della amministrazione, la situazione soggettiva lesa del pubblico dipendente sarebbe riconducibile alla figura di recente creazione della dottrina civilistica dell'“*interesse legittimo di diritto privato*”, rapportabile alla più ampia categoria dei “diritti” di cui all'art. 2907, c.c. (nota 4).

Ed è proprio da queste argomentazioni, fatte proprie dalla Suprema Corte (nota 4) e che costituiscono il presupposto logico — giuridico — necessario della decisione delle Sezioni Unite 128/01, che la giustizia amministrativa sembra prescindere inquadrando nella categoria dell'interesse legittimo (di diritto pubblico) la posizione giuridico soggettiva del candidato, pubblico dipendente, partecipante ad una procedura selettiva interna.

Invero, come già evidenziato, la contrattualizzazione del rapporto di impiego esclude la posizione di supremazia della autorità amministrativa nella gestione dello stesso e, conseguenzialmente, la sussistenza di interessi legittimi di diritto pubblico anche a fronte dell'esercizio di poteri discrezionali.

In sintesi, assunta l'impossibilità di individuare successivamente alla instaurazione del rapporto la sussistenza di posizioni di interesse di diritto pubblico, viene meno la possibilità di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, la privatizzazione del pubblico impiego ha determinato la trasformazione *ope legis* degli atti di nomina in atti aventi natura privatistica, secondo lo schema contrattuale, con la correlativa permanenza della qualificazione di atti amministrativi soltanto per quelli disciplinanti le linee fondamentali della organizzazione degli uffici e per gli atti relativi alle procedure concorsuali esterne, dove la permanenza di una posizione di supremazia della pubblica amministrazione si giustifica nell'inesistenza di un rapporto d'impiego già instaurato, che, all'opposto, sussiste nelle procedure di selezione interna.

Ed in tal senso, la più volte menzionata pronuncia della Suprema Corte (nota 1), ribadisce che *“Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alle procedure concorsuali finalizzate alla progressione in carriera dei dipendenti pubblici, che indicano una vicenda modificativa del rapporto di lavoro, atteso che il bando di concorso deve qualificarsi come atto di gestione — espressione della capacità ed esercizio dei poteri del privato*

datore di lavoro — e che il passaggio da una qualifica all'altra non può essere ricondotto al concetto di assunzione”.

Significative sono le affermazioni concernenti la natura del bando quale atto di gestione (con esclusione quindi di ogni riferimento ad un potestà d'imperio della P.A.) e l'impossibilità di ricondurre al concetto di assunzione il passaggio da una ad altra qualifica superiore, del pubblico dipendente, trattandosi di vicenda modificativa di uno stesso rapporto lavorativo alle dipendenze dell'ente pubblico, già instaurato e privatizzato per legge.

Proprio quest'ultimo aspetto è la risposta più compiuta a certa giurisprudenza dei giudici amministrativi di primo grado che dilata a dismisura il concetto di *assunzione* riferito dal comma 4, art. 63 del d.lgs 165/01 al fine di ricomprendere i concorsi interni nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Le decisioni TAR Puglia Bari Sez. II, nn. 660 e 1509/02 considerazioni finali

Muovendosi in difformità dalla giurisprudenza amministrativa richiamata ed in piena sintonia con il dettato normativo e la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il Giudice Amministrativo della Puglia sede di Bari ha esattamente ricondotto alla modifica del rapporto di impiego la progressione in senso verticale dei pubblici dipendenti, escludendo, correlativamente, dal novero di *assunzione* i concorsi interni, con consequenziale affermazione di giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.

Si tratta di decisione che tiene conto della scelta legislativa operata in materia di pubblico impiego al fine di rapportarlo, nella disciplina positiva, con le dovute differenze, al rapporto di lavoro subordinato privato, scevra di espedienti ermeneutici

(o veri e propri artifici interpretativi) tesi a salvaguardare la preminenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale, anche contro la chiara volontà del legislatore ordinario.

Nota 1: Cass. Civ. Sez. Un. 22 marzo 2001, n. 128.

Nota 2: Trib Agrigento, 28 luglio 1999 e Trib. Roma, 11 ottobre 1999 in tema di esclusione di dipendente pubblico da concorso interno.

Nota 3: T.A.R. Puglia-Lecce 7.10.1999, n. 225 e 20.11.2000, n. 3681 e T.A.R. Lazio-Roma, sez. II 8.11.2000, n. 9047 quest'ultima sulla estensione del concetto di assunzione e quindi della giurisdizione amministrativa, anche al passaggio da una qualifica ad altra superiore del pubblico dipendente.

Nota 4: Cass. Civ. Sez. Un., 24.2.2000, n. 41.

IL PROCEDIMENTO MONITORIO SPAGNOLO

PAOLO A. ERCOLANI

Il legislatore spagnolo con la nuova *Ley de enjuiciamiento civil* 1/2000 (*Lec*), entrata in vigore nel gennaio 2001, ha riformato l'ormai datata normativa del 1881, modernizzando il processo civile spagnolo sulla base dei seguenti principi; oralità immediatezza, concentrazione, semplicità.

Tra le novità di maggior rilevanza introdotte dalla riforma troviamo il *procedimiento monitorio por medio de petición*. Il legislatore spagnolo ha optato per un procedimento monitorio che pur evidenziando forti similitudini con il modello italiano, mantiene caratteristiche sue proprie. A fini classificatori il modello spagnolo può essere definito come procedimento monitorio misto: prova documentale del debito e natura aperta dell'opposizione.

Requisito fondamentale per l'ammissibilità di detto procedimento è l'esistenza di un debito di somma certa, esigibile e liquida non eccedente i 30.050 euro (art. 812.1, i.l. LEC) risultante da documento o da documenti che potremmo ricondurre ad una duplice categoria:

A) Documenti che prima facie consentono di accreditare l'esistenza del debito.

i) Documenti "marcati" dal debitore (secondo il disposto dell'art. 812 1, 1^a "Mediante documenti, di qualsiasi forma e tipo, o mediante il supporto fisico che li contenga, i quali appaiano firmati dal debitore o nei quali appaia timbro, traccia, marcatura o qualsiasi altro segno, fisico o elettronico, procedente dal debitore").

ii) Documenti commerciali normalmente utilizzati (secondo il disposto dell'art. 812 1, 2^a "Mediante fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualsiasi altro documento che, sebbene unilateralmente creato dal creditore, sia di natura tale da appartenere al genere di quelli che abitualmente documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore").

B) Documenti che provano *ope legis* l'esistenza del debito.

i) Documenti formati dall'insieme di documenti ordinari e complementari (secondo il disposto dell'art. 812 2, 1^a "Quando congiuntamente al documento che faccia constare il debito, si producano documenti commerciali che accreditino una rapporto anteriore e duraturo").

ii) Documenti costituiti da certificazioni specifiche in materia di spese condominiali.

Il procedimento monitorio ha inizio con la presentazione dell'atto introduttivo speciale all'uopo previsto: la *petición* (richiesta). Trattasi di uno scritto con requisiti minimi: sottoscrizione del creditore, identità e residenza del debitore, residenza del creditore o luogo in cui entrambi possano essere rintracciati, origine ed entità del debito, nonché la documentazione relativa.

Può essere esteso in moduli o formulari a ciò predisposti con il fine di "facilitare l'espressione" dei requisiti citati e non richiede l'intervento precettivo del difensore.

L'intenzione evidente è quella di creare un procedimento standardizzato, dove l'apporto degli operatori del diritto — giudice incluso — sia forse meno "brillante", ma che dia una risposta efficiente al fenomeno della massificazione della litigiosità mediante una soluzione rapida che garantisca i diritti del cittadino, fine ultimo di ogni procedimento processuale.

La competenza funzionale esclusiva spetta Giudice di primo grado del luogo di residenza o domicilio del debitore, e se questi

sono sconosciuti, al giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. La LEC all'art 813 esclude espressamente il foro convenzionale tanto per elezione espressa quanto tacita.

Il giudice adito effettua un primo vaglio di carattere processuale. Sotto questo profilo vengono in considerazione i presupposti — in precedenza esaminati — dell'origine e della quantità del debito, nonché delle caratteristiche dello stesso, della identità delle parti, della residenza delle stesse, della competenza del giudice e della capacità processuale nonché dei requisiti estrinseci della *petición* (firma del creditore etc.).

L'art. 814 non disciplina l'ipotesi dell'eventuale pronuncia di rigetto per carenza dei citati presupposti. Tuttavia è da ritenere che l'eventuale rigetto potrebbe rivestire un carattere meramente processuale, potendo altresì il giudice concedere un termine al creditore per sanare i vizi della *petición*.

Viceversa in caso di esito positivo della valutazione, il giudice dovrà procedere all'esame della forza probatoria dei documenti esibiti con la *petición*. La funzione di valorizzazione dei documenti — finalizzata ad accertare la fondatezza del diritto del creditore — è diversa dipendendo dalla tipologia del documento prodotto. Nell'ipotesi di documenti compresi nel capoverso 1 dell'art. il giudice dovrà valutare se costituiscono un principio di prova del diritto dedotto. Nell'ipotesi del capoverso 2 della lettera della legge esclude l'apprezzamento del giudice, confermando l'efficacia probatoria *ope legis*.

Pur tuttavia quest'ultima disposizione è temperata dalla lettera dell'art. 815 che escludendo una valorizzazione astratta della prova, dispone che il principio di prova rinvenibile nei documenti prodotti deve esser "confermato dall'esposizione dei fatti realizzata nella *petición*".

Se la *petición* viene respinta, il giudice deve emanare un decreto motivato impugnabile innanzi all'istanza superiore nel termine di 5 giorni.

Viceversa se la domanda si ravvisa fondata, il giudice emana

ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore — ed a lui direttamente notificata a cura dell'ufficio — con avvertenza che se nel termine di venti giorni dalla notifica il debitore non paghi o non si presenti apportando le proprie ragioni, si procederà ad esecuzione nei suoi confronti.

L'ingiunzione di pagamento trasferisce in capo al debitore l'onere di attuazione, potendo quest'ultimo optare tra le seguenti condotte: 1° Effettuare il pagamento; 2° Rimanere inattivo; 3° Comparire e formulare opposizione.

Qualora il debitore opti per il pagamento dovrà effettuarlo nel termine previsto ed accreditarlo innanzi all'ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea ricevuta provvedendo all'archiviazione del procedimento.

Nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine previsto, il giudice adito provvederà d'ufficio all'emissione di un decreto con efficacia esecutiva.

Il debitore può altresì optare per l'opposizione presentando innanzi al giudice adito uno scritto che — obbligatoriamente firmato dal difensore per le cause il cui valore ecceda 901 euro — contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

La debolezza del procedimento monitorio spagnolo risiede nella possibilità concessa al debitore di presentare una opposizione proforma, sollevare qualsiasi tipo di eccezione e così bloccando il processo monitorio.

Unicamente la prassi giudiziale spagnola potrà fornire una risposta all'efficacia di questo nuovo strumento processuale nella lotta al diffuso fenomeno della morosità. Uno studio del Parlamento Europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati da questo fenomeno: con un tempo medio di pagamento delle fatture di 74 giorni si colloca in terza posizione, dietro all'Italia, con 87 giorni, al Portogallo e alla Grecia, entrambi con 91 giorni.

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RICORSO EX ART. 29 L. 675/96 e D.P.R. 501/98

...nato a San Ferdinando di Puglia il 30.6.41 e residente in Bisceglie alla via Petronelli 9, rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso e nel di lui studio elettivamente domiciliato, in Bisceglie alla via Moro 30, in forza di procura speciale in calce al presente atto,

premessi

– che in data 31.12.2000 il ricorrente veniva coinvolto in un sinistro stradale occorso in agro di Molfetta tra l'autovettura Fiat Uno targata BA 959063, assicurata per la r.ca. con la Lloyd Italico spa e l'automezzo targato BA 910 LN assicurato con la Levante-Norditalia spa;

– che il sig. veniva sottoposto nel corso dell'anno 2001, giusta convocazione del 07.5.2001 a visita medica dal fiduciario della Lloyd Italico spa, con sede in Genova alla via Fieschi 9, dott. Marino Centrone con studio in Molfetta alla via Pansini 5, al fine di verificare la inabilità temporanea e la invalidità permanente causate dal sinistro richiamato, contraddistinto dal n. 01/114765 Lloyd Italico spa;

– che con racc. ar del 27.8.02 notificata alla Lloyd Italico in data 03.9.02. il ricorrente chiedeva alla Lloyd Italico spa medesima, ex art. 13 L. 675/96, il rilascio di copia della perizia medico legale redatta dal dott. Marino Centrone, fiduciario della richiamata compagnia, contenenti dati sensibili e personali inerenti la salute del ricorrente;

– che la Lloyd Italico spa disattendeva la richiesta ex art. 13 L. 675/96 così come inoltrata.

Che le decisioni dell'Onorevole Garante hanno assunto un orientamento costante, in ordine al rilascio delle perizie medico-legali (da ultima decisione dati sensibili del 20.3.02);

Pertanto il sottoscritto procuratore speciale, come in atti

Chiede

Che l'Onorevole Garante per la trattazione dei dati personali, voglia ordinare alla Lloyd Italico spa, con sede in Genova alla via Fieschi 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il rilascio di copia della perizia medico-legale contenente i dati personali relativi alla salute del sig. ..., disponendo la consegna presso il sottoscritto procuratore o, in subordine, al dott. Luigi Di Bisceglie con studio in Bisceglie alla via S. Andrea 36, medico fiduciario del ricorrente odierno. Le comunicazioni potranno essere inviate a questo studio avente n. telefonico 0803954666; e-mail: dilollocapurso@libero.it.

Si allegano: ricevuta del versamento diritti di segreteria; racc. ar 27.8.02; lettera di convocazione per la visita medica della Lloyd Italico spa del 07.5.01. racc. ar del 08.1.2001 e 14.2.01. di richiesta di risarcimento danni.

Con osservanza.

Bisceglie li, 17.9.02

È autentica.

Avv. Antonio Di Lollo Capurso

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE BIENNIO 2004-2005

Presidente	LOGOLUSO	avv. BRUNO PIETRO
Segretario	GIORGINO	avv. NICOLA
Tesoriere	LOGRIECO	avv. FRANCESCO

Consiglieri

BERTOLINO	avv. TULLIO
CATAPANO	avv. RUGGIERO
CURIELLO	avv. COSIMO DAMIANO
MANCINI	avv. CORRADO
MANZI	avv. COSTANZA
MERAFINA	avv. MADDALENA
PASQUADIBISCEGLIE	avv. SALVATORE
QUINTO	avv. ETTORE
QUINTO	avv. MICHELE
SARACINO	avv. ALDO
SARCINELLI	avv. CARMINE
TESTINI	avv. GIOVANNA

COMMISSIONI

TENUTA ALBO

avv.ti: Giorgino N. (coordinatore) - Mancini C. - Bertolino T. - Quinto E.

SORVEGLIANZA PRATICA

avv.ti: Mancini C. (coordinatore) - Bertolino T. - Curiello C. - Manzi C. - Merafina M. - Pasquadibisceglie S. - Quinto E. - Quinto M. - Saracino A. - Sarcinelli C. - Testini G.

ACCERT. PREL. DISCIPLINARE E CONCILIAZIONI

avv.ti: Saracino A. (coordinatore) - Mancini C. - Catapano R. - Sarcinelli C. - Manzi C. - Testini G. - Pasquadibisceglie S.

RELAZIONI ESTERNE

avv.ti: Pasquadibisceglie S. (coordinatore) - Merafina M. - Bertolino T. - Quinto M.

PARERI ORDINARI-STRAORDINARI

avv.ti: Catapano R. (coordinatore) - Bertolino T. - Curiello C.D. - Mancini C. - Manzi C. - Merafina M. - Pasquadibisceglie S. - Quinto E. - Quinto M. - Saracino A. - Sarcinelli C. - Testini G.

COMMISSIONE CULTURA

avv.ti: Manzi C. (coordinatrice) - Quinto E. - Merafina M. - Pasquadibisceglie S. - Mancini C. - Bertolino T. - Quinto M. - Testini G.

ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI TRANI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Avv. Bruno Pietro Logoluso
VICE PRESIDENTE	Avv. Ruggiero Catapano
CONSIGLIERE	Avv. Aldo Saracino (delega alle relazioni esterne e rapporti con gli Enti)
CONSIGLIERE	Avv. Costanza Manzi (delega ai rapporti con la Scuola Forense e il Comitato Tecnico Scientifico)
CONSIGLIERE	Avv. Corrado Mancini (delega ai rapporti con il Consiglio dell'Ordine e con il Collegio dei Revisori dei conti)
DIRETTORE SCUOLA FORENSE	Avv. Davide Giuseppe de Gennaro
SEGRETARIO FONDAZIONE E SCUOLA FORENSE	Avv. Antonia Lomuscio
TESORIERE FONDAZIONE E SCUOLA FORENSE	Avv. Carlo Barracchia

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

PRESIDENTE	Avv. Sergio Lagrasta
COMPONENTI	Avv. Domenico Franco Dott. Luciano Guaglione Avv. Mario Malcangi Avv. Prof. Giuseppe Losappio
ESPERTI	Avv. Ugo Operamolla (Ordinamento e formazione professionale) Avv. Prof. Ugo Villani (Diritto Internazionale e dell'Unione Europea) Avv. Prof. Sabino Fortunato (diritto commerciale e societario) Avv. Prof. Luigi Pannarale (Arbitrato, conciliazione, A.D.R.)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMPONENTI EFFETTIVI	Dott. Claudio Mazzocca Avv. Nicola Lomuscio Dott. Vitantonio Tondo
COMPONENTI SUPPLEMENTI	Dott. Giovanni Uliveto Dott. Nicola Luongo

LE STATISTICHE: QUANTI E COME SIAMO

Ogni tanto conviene fare il punto della situazione del nostro Ordine.

Quanti siamo, qual è la portata degli iscritti, come siamo suddivisi. Insomma, attingiamo alle statistiche che spesso, nella loro freddezza, sono indicative di tanti discorsi, di teorie, di proposte.

Ebbene, i famosi numeri dicono che gli iscritti al nostro Ordine, tra avvocati, cassazionisti, praticanti procuratori con patrocinio e senza, alla data di fine marzo 2004 erano 2.525. Una enormità rispetto a quanti eravamo nei primi anni sessanta!

Più precisamente, gli avvocati cassazionisti sono 237 (di cui 6 quelli iscritti nell'Albo Speciale), gli avvocati sono 1.276 (di cui 11 iscritti nell'Albo Speciale e 5 nell'Albo dei professori universitari), i praticanti abilitati al patrocinio sono 72, gli altri praticanti ammontano a 940; questi ultimi, come è evidente, sono diventati... un esercito!

C'è, infine, un altro dato che ci pare significativo dei tempi che viviamo e riguarda la distinzione per sesso di tutti gli iscritti suddetti.

Ebbene, tra i 237 cassazionisti solo 26 sono le donne, a dimostrazione che spesso la professione al femminile si ferma a certe soglie per esigenze di famiglia.

Al contrario, tra gli avvocati iscritti si va... verso la parità anche in fatto di numeri: 742 uomini a fronte di 534 donne. Arrivati alla lettura dei dati per sesso relativamente ai praticanti, la tendenza è bella e superata: 439 sono i praticanti uomini e ben 573 le praticanti donne. Se tanto mi dà tanto, non passerà molto tempo e le colleghe donne saranno in numero superiori agli uomini. Sta

di fatto che la situazione generale attuale è la seguente: a fronte di un totale di 1.392 iscritti uomini abbiamo un totale di iscritte donne di 1.133.

Questi sono i numeri. I commenti possono essere i più disparati... purché siano seri.

n.m.

**CERIMONIA DI CONFERIMENTO
DELLE TOGHE D'ORO 2004
E PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"AVVOCATI E TRIBUNALI IN TRANI"
DELL'AVV. NICOLA MORGESE**

Il 23 ottobre 2004, presso il Museo Diocesano di Trani, si è celebrata la tradizionale cerimonia per il conferimento della TOGA D'ORO 2004.

I Colleghi insigniti del prestigioso riconoscimento, per l'onorevole esercizio di cinquant'anni di professione, sono stati Nunzio Caputo e Mauro Cardone, entrambi con studio in Canosa.

Palpabile la commozione dei parenti e dei figli... d'arte Costanzo Caputo ed Adele Cardone.

Il Presidente dell'Ordine Forense, Bruno Logoluso, alla presenza dell'intero Consiglio, ha introdotto l'assise ringraziando i numerosi ospiti ed i colleghi che affollavano la sala e si è soffermato con coinvolgenti riflessioni sul ruolo e i valori dell'Avvocatura anche nel suo imprescindibile rapporto con la Magistratura.

Sono intervenuti il Presidente della Corte di Appello di Bari Dott. Giacinto de Marco, il Presidente del Tribunale di Trani Dott. Vito Savino, il Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Pasquale Drago, il Sindaco di Trani Dott. Giuseppe Tarantini, il Sindaco di Molfetta Dott. Tommaso Minervini, il Vice Sindaco di Canosa di Puglia Avv. Giovanni Patruno, il Vicario Generale Mons. Savino Giannotti, il Sen. Enzo De Cosmo, i Presidenti degli Ordini Forensi di Foggia e Lucera, Avv.ti Guido De Rossi e Giuseppe Agnusdei, il Tesoriere dell'Ordine di Bari Avv. Giuseppe Barile, i

Presidenti emeriti dell'Ordine di Trani Avv.ti Francesco Fuzio, Donato Romanelli, Antonio Giorgino e Ugo Operamolla, il Delegato Cassa Forense Avv. Riccardo Marchio, il Presidente dell'O.G.I.M., Avv. Domenico Insanguine, il Presidente della Camera Arbitrale, Prof. Avv. Luigi Pannarale, i Presidenti degli Ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, Dott. Claudio Mazzocca e Rag. Giuseppe Mastrototaro, i Presidenti delle Associazioni Forensi, numerosi Magistrati della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Trani ed altri che in passato hanno calcato le "scene" del Foro Tranese, fra essi l'indimenticato Presidente del Tribunale Dott. Filiberto Modesti, salutati tutti con quell'afflato di armonia mai affievolito nel tempo.

Il rapporto tra Avvocati e Magistrati gode di una luce particolarmente favorevole dalle nostre parti, da secoli, come descritto



Il Consiglio dell'Ordine con le due Toghe d'Oro.

dal Collega Nicola Morgese in “Avvocati e Tribunali in Trani”, opera presentata nel prosieguo della cerimonia dal Presidente della Corte di Appello di Bari Giacinto de Marco.

Con voce rotta dall'emozione il Collega, Giovanni Lomuscio, ha letto il *curriculum vitae* dei due avvocati insigniti esaltandone l'onestà adamantina, la disponibilità, il rigore morale, l'impegno, caratteristiche che dovranno essere esempio per le nuove generazioni forensi.

All'atto del conferimento della Toga d'Oro le parole dei Colleghi, Caputo e Cardone, si sono unite alla commozione e le tante cose che avrebbero voluto significare ai presenti, anche per il tempo tiranno, sono state rinviate alla Toga di diamante.

La loro stessa vita è un vessillo al quale rivolgersi nei momenti di sconforto, per le innumerevoli difficoltà nelle quali si dibatte la professione forense non solo locale.

Il Presidente Avv. Bruno Logoluso ha proceduto alla consegna di una targa al Presidente Emerito del Consiglio dell'Ordine, Ugo Operamolla, che a Roma, dopo aver fatto parte del Consiglio Nazionale Forense è stato nominato Coordinatore del Comitato Direttivo della Fondazione dell'Avvocatura Italiana presso il C.N.F.

È questo, ha rilevato Logoluso, un altro tassello prestigioso che si aggiunge alla innumerevole scia di encomi che il nostro Foro raccoglie ovunque da tanti anni.

Con la consegna della targa di Emerito al Presidente del C.d.O. per gli anni 2000-2004, Domenico Insanguine, il Presidente Bruno Logoluso ha rimarcato l'importanza della visibilità del Foro Tranese a livello internazionale, come promotore dell'Osservatorio Giuridico sulle migrazioni, voluto anche dalla F.B.E. (Federazione Europea degli Ordini), dalla Cassa e previdenza forense, con l'appoggio di numerose O.N.G. come la Caritas. Ciò a maggior lustro della tradizione forense locale.

Sono state successivamente consegnate medaglie ricordo per il servizio svolto nel precedente Consiglio dell'Ordine, all'Avv.

Sergio Lagrasta, Consigliere segretario, alla memoria del Collega Alessio Sarcinelli, tesoriere, il quale è stato salutato con una "standing ovation", quindi ai colleghi Livio Campanile, Giuseppina Chiarello, Tommaso Divincenzo, Domenico Franco, Gabriele Monacis, Pasquale Nasca e Vincenzo Papeo.



Il Presidente della Corte d'Appello dott. Giacinto de Marco, il Presidente dell'Ordine Forense di Trani Bruno Logoluso e l'avv. Nicola Morgese.

È seguito l'intervento dell'ospite d'onore della cerimonia, il Presidente della Corte di Appello di Bari, Giacinto de Marco, al quale era affidata la presentazione del libro "Avvocati e Tribunali in Trani" dell'Avv. Nicola Morgese.

Nato nella stessa città dell'Autore, il Presidente de Marco, con un sorriso di benevolenza, ha ricordato a tutti di avere un figlio Avvocato e di avere quindi a cuore anche le problematiche dell'avvocatura.

Il libro traccia — ha proseguito de Marco — un solco nel tempo attraverso le diverse organizzazioni di amministrazione della giustizia a Trani dal 1215 alla soppressione della Corte di Appello delle Puglie. Vengono descritti gli ottimi rapporti tra i Magistrati, gli Avvocati, tutto il personale di cancelleria, nonché l'orgoglio



L'avv. Morgese, dopo aver ricevuto la targa ricordo, con S.E. de Marco e il Presidente Logoluso.

dei tranesi per il livello di civiltà giuridica costante nel tempo fin dagli *Ordinamenta Maris* del 1063. La seconda parte del lavoro del Collega Morgese è dedicata alla storia dell'avvocatura tranese e contiene diverse citazioni di illustri Colleghi, nonché le delibere dei Consigli dell'Ordine dell'800 e del 900 e un *excursus* ben documentato delle pubblicazioni forensi tranesi.

Il lavoro del Collega Nicola Morgese è un tributo alla dignitosa vita giuridica del nostro territorio.

Finalmente, al simbolico grido di "Fuori l'autore", ha preso la parola il Collega Nicola Morgese, il quale con brillante e sarcastica oratoria, ha piacevolmente intrattenuto l'uditorio illustrando le motivazioni e gli aspetti di maggior interesse della ricerca storica che ha dato origine alla sua pubblicazione.

Il Presidente Logoluso, a chiusura del piacevole incontro, ha consegnato targhe ricordo al Collega Nicola Morgese e al Presidente della Corte di Appello Giacinto de Marco.

Gabriele Monacis

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferiamo sinteticamente qui di seguito, in ordine cronologico, delle attività del Consiglio dell'Ordine dall'insediamento (2/2/04) fino al 31/12/04, avvertendo che:

— in ogni seduta dello stesso, solitamente con cadenza settimanale, sono state espletate tutte le attività di routine (tenuta Albo, verifica pratica e concessione patrocinio, disciplinare, pareri di congruità, gratuito patrocinio, difesa d'ufficio, liquidazione spese, pareri per Magistratura Onoraria, contributi assistenziali, ecc.);

— per gli incontri di studio e convegni si riportano brevi cenni, rinviando al sito web dell'Ordine (ordineavvocatitrani.it) o ad altri siti delle Associazioni per più ampie informazioni sui temi, programmi dei lavori, nomi dei relatori e testi integrali delle relazioni;

— per quel che riguarda l'attività istituzionale avente ad oggetto i rapporti con gli altri Ordini, le Istituzioni giudiziarie (Presidenza e Procura Tribunale di Trani e Corte d'Appello di Bari) e gli Enti locali (in particolare il Comune di Trani), nonché per quella che il Consiglio svolge in qualità di componente del Consiglio Giudiziario Integrato presso la Corte d'Appello di Bari, delle Commissioni di manutenzione presso il Tribunale di Trani e la Corte d'Appello di Bari e di altre Commissioni ai sensi di legge, si omette il riferimento preciso a incontri e riunioni, riservando di dare comunicazione delle problematiche e deliberazioni di maggior rilievo e interesse.

FEBBRAIO 2004

2/2/04 - Riunione del Consiglio: all'unanimità vengono eletti a Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani l'Avv. Bruno Pietro Logoluso, a Segretario l'Avv. Nicola Giorgino e a Tesoriere l'Avv. Francesco Logrieco.

5/2/04 - Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

7/2/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine - formazione Commissioni per l'organizzazione delle attività.

11/2/04 - Partecipazione incontro di studio su "Gli sbocchi professionali della laurea in Giurisprudenza" - Biblioteca Comunale Trani - Relatori: Proff. A. Iannarelli e G. Costantino dell'Università di Bari.

14/2/04 - Partecipazione inaugurazione anno giudiziario Tribunale Amministrativo Regionale. Partecipazione inaugurazione anno accademico L.U.M. Bari.

14/2/04 - Riunione del Consiglio: Nomina Componente C.N.F.
Il Consiglio "all'unanimità, udita la relazione del Presidente e del Segretario sui consueti contatti preventivi e concertativi con gli altri Ordini del Distretto, indica, quale componente del Consiglio Nazionale Forense per il Distretto della Corte d'Appello di Bari, per il triennio 2004-2006, l'Avv. Prof. Aldo Loiodice. Omissis. Avuta la presenza dell'Avv. Ugo Operamolla, Consigliere Nazionale Forense in scadenza di mandato, esprime allo stesso, tramite il Presidente, il sentito e grato apprezzamento per l'intensa attività da lui svolta nell'interesse dell'Avvocatura e per l'esemplare espletamento delle prestigiose funzioni, alle quali è stato chiamato nel corso del suo mandato, ivi compresa quella attuale di coordinatore del Comitato Direttivo della Fondazione dell'Avvocatura Italiana."

17/2/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

21/2/04 - Partecipazione inaugurazione anno giudiziario Commissioni Tributarie Regionali e inaugurazione corso Scuola Forense di Bari.

24/2/04 - **Riunione del Consiglio:** attività di routine.

MARZO 2004

1/3/04 - Partecipazione incontro organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno a Barletta - Teatro Curci - sul tema "Provincia: sviluppo economico e ruolo dell'informazione" (presentazione inserto "Gazzetta Nord Barese").

2/3/04 - **Riunione del Consiglio:** attività di routine.

8/3/04 - Partecipazione cerimonia di commiato per i Magistrati Dott. Adriana Doronzo e Dott. Corrado Di Corrado, trasferiti ad altra sede giudiziaria, con intervento di saluto del Presidente dell'Ordine.

9/3/04 - **Riunione del Consiglio:** attività di routine.

In relazione alla costituzione della Fondazione Ordine Forense Trani, il Consiglio ribadisce formalmente, con apposita delibera, le motivazioni e le finalità della stessa "quale espressione dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed ente strumentale per meglio promuovere importanti scopi istituzionali propri del Consiglio, con particolare riferimento allo studio, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla promozione culturale", precisando che "per il perseguimento delle predette finalità, la centralità ed il ruolo prioritario dell'Ordine sono indiscutibili ed inderogabili anche per quanto concerne la formale composizione degli organi".

16/3/04 - **Riunione del Consiglio:** attività di routine.

Il Consiglio delega, quali componenti del Consiglio Giudiziario Integrato presso la Corte d'Appello di Bari, in rappresen-

tanza dell'Ordine di Trani, il Presidente Avv. Logoluso, il Segretario Avv. Giorgino ed i Consiglieri Avv.ti Costanza Manzi, Giovanna Testini e Corrado Mancini.

18-19-20/3/04 - Partecipazione XIII Assise del Mediterraneo - Marsiglia - organizzata dalla Federazione degli Ordini Europei. Intervento ai lavori del Presidente.

23/3/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

24/3/04 - GIORNATA DI STUDIO sul tema "CODICE DELLA PRIVACY E MISURE PER GLI STUDI LEGALI" Trani - Museo Diocesano, organizzata dall'Ordine di Trani unitamente all'Associazione Avvocati Andria, Associazione Avvocati Molfetta e Camera Penale Trani - Relatori: Dott. Gerardo Costabile - Avv.ti Ugo Operamolla, Francesco Tedeschi, Davide de Gennaro, Mario Malcangi.

26/3/04 - Partecipazione cerimonia di presentazione a Foggia del convegno FB.E. (Federazione Ordini Forensi d'Europa) a svolgersi ivi nel mese di ottobre 2004, con organizzazione degli Ordini di Foggia e Lucera.

30/3/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

APRILE 2004

2-3/4/04 - CONVEGNO sul tema "CRISI D'IMPRESA E PROGETTI DI RIFORMA" - Andria - Tenuta Cocevola, organizzato dall'Ordine di Trani unitamente all'Associazione Avvocati Andriesi, con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani, del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Trani, dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari e del Comune di Andria - Relatori: Prof. Avv. Sabino Fortunato, Prof. Giuseppe Boccuzzi, Prof. Alberto Brio, Cons. Luciano Panzani, Prof. Nicola Rocco di Torrepadula, Prof. Gianvito Giannel-

li, Avv. Enrico Granata, Prof. Sido Bonfatti, Prof. Alberto Alessandri e Prof. Stefano Loconte.

6/4/2004 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Deliberazione del Consiglio e relativo comunicato con riferimento all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

15/4/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

17/4/04 - Partecipazione inaugurazione anno accademico Università degli Studi di Bari.

20-21/4/04 - Riunioni del Consiglio: attività di routine.

27/4/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Il Consiglio delibera la coorganizzazione con la Camera Penale Trani della scuola di I livello, destinata ai praticanti e giovani avvocati sul diritto e procedura penale con inizio il 15/5/04 e termine al novembre 2004, articolata in un ciclo di ventuno lezioni.

30/4/04 - GIORNATA DI STUDIO sul tema "TECNOLOGIE INFORMATICHE E LIBERE PROFESSIONI" - Barletta - organizzata, con il patrocinio dell'Ordine di Trani, dalla U.D.A.I. di Barletta. Relatori: Prof. Gianfranco Liberati, il Dott. Manlio Cammarata, il Dott. Roberto Manno, l'Avv. Massimo Melica, il Dott. Marcello Viola, il Dott. Vincenzo Carrieri e l'Avv. Vincenzo Papeo.

MAGGIO 2004

4/5/04 - Partecipazione all'Incontro di studio - Ruvo di Puglia - sul tema "Gli uguali diritti di tutti nella società interculturale" organizzato da A.C.L.I. Bari e Ruvo, con il patrocinio di altri enti. Relazione del Presidente.

6/5/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

- 6/5/04 - Riunione pomeridiana per la trattazione di procedimenti disciplinari.**
- 18/5/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.**
Delibera relativa al Corso di Formazione Professionale per i praticanti avvocati.
- 20/5/04 - Riunione per la trattazione di procedimenti disciplinari.**
- 21-22/5/04 - CONVEGNO sul tema "L'UNITA' DEL SAPERE GIURIDICO TRA DIRITTO PENALE E PROCESSO" - BARI - Università degli Studi - organizzato, con il patrocinio dell'Ordine di Trani, dall'Università degli Studi di Bari (Cattedra Diritto Processuale Penale - Prof. Vincenzo Garofoli).**
- 22/5/04 - Inaugurazione Corso di formazione di Primo Livello di Diritto e Procedura Penale organizzato in collaborazione con la Camera Penale di Trani.**
- 25/5/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.**
- 27-28/5/04 - Partecipazione Congresso Generale - Lione - della Federazione Ordini d'Europa.**
- Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 22/5/04, ha eletto Presidente il Prof. Avv. Guido Alpa.

GIUGNO 2004

- 3/6/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.**
- 4-5/6/04 - CONVEGNO sul tema "IL NUOVO PROCESSO COMMERCIALE" - Trani - Hotel San Paolo al Convento, organizzato dall'Ordine di Trani e dall'Associazione Avvocati di Trani e con il patrocinio del Comune di Trani, del Collegio Ragionieri Commercialisti di Trani e altri enti. Relatori: i Proff Giorgio Costantino, Domenico Dalfino, Carmen Perego, Giuseppe Miccolis, l'Avv. Ugo Operamolla e i Magistrati Dott. Elisa Picaroni e Dott. Luciano Guaglione.**

10/6/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

15/6/04 - Incontro del Consiglio con tutte le Associazioni Forensi del Circondario di Trani -Sala Biblioteca dell'Ordine - per il coordinamento e la programmazione delle attività di comune interesse.

22/6/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

25/6/04 - TAVOLA ROTONDA sul tema "LA RIFORMA DELL'ACCESSO ALL'AVVOCATURA - Trani - Museo Diocesano, organizzata dall'Ordine di Trani e dall'A.I.G.A. di Trani. Relatori: l'Avv. Dario Donella, Direttore de "La Previdenza Forense", il Prof. Avv. Giampiero Balena e l'Avv. Nicola Rocco. Moderatore l'Avv. Ugo Operamolla.

29/6/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Delibera di designazione di componenti della Commissione Esami Avvocato per l'anno 2004/2005. Delibera relativa agli adempimenti per la elezione dei Delegati alla Cassa Forense (nomina Commissione Elettorale e data delle votazioni).

LUGLIO 2004

2-3/7/2004 - Partecipazione Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi - Taormina - Organizzata dall'A.I.G.A., sul Tema "Cultura comune della formazione e percorsi omogenei per le professioni legali".

10/7/2004 - Partecipazione alla Riunione Nazionale degli Ordini convocata dal C.N.F. a Roma per l'esame congiunto delle problematiche più urgenti (Privacy - Riciclaggio - Riforma delle Professioni).

13/7/2004 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

21/7/2004 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Delibere in merito alla manutenzione e gestione del Portale Web

dell'Ordine di Trani. Relazioni del Presidente e successivo dibattito sulla Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi di Taormina del 2 e 3 luglio, sulla Riunione di tutti gli Ordini presso il C.N.F. a Roma del 10 luglio 2004 e sui problemi attuativi e organizzativi della Fondazione della Scuola Forense in particolare con riferimento alla Circolare del C.N.F. del 9/12/03 e ai criteri ivi stabiliti per l'organizzazione e la gestione delle Scuole Forensi Ordinistiche.

27/7/2004 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Conclusioni del Corso Propedeutico di Formazione per i praticanti avvocati iniziato con la Relazione introduttiva del Prof. Avv. Franco Cipriani e proseguita con lezioni dei seguenti docenti: Avv. Ugo Operamolla, Dott. Vito Savino, Prof. Avv. Sabino Fortunato, Dott. Luciano Guaglione, Prof. Vincenzo Garofoli, Avv. Marcella Basile, Avv. Antonio Giorgino, Prof. Avv. Luigi Pannarale, Dott. Salvatore Paracampo e Prof. Avv. Nicola Calvani.

AGOSTO 2004

3/8/2004 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

SETTEMBRE 2004

2/9/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Il Consiglio, udita la Relazione del Consigliere Avv. Costanza Manzi, Coordinatrice della Commissione Cultura, **delibera di avviare il progetto di sistemazione, catalogazione e restauro della Biblioteca Storica.**

Con altra delibera il Consiglio, ravvisatene l'opportunità e la necessità, in relazione alle attività istituzionali, culturali e di rappresentanza e alla natura giuridica pubblica dell'Ordine, **dispone l'acquisto del set di bandiere italiana ed europea.**

11/9/04 - Incontro a Torre dell'Orso - Lecce - dell'Unione Regionale degli Ordini di Puglia con il Presidente Nazionale Avv. Prof. Guido Alpa, i Consiglieri Nazionali Avv.ti Aldo Loiodice e Francesco Morgese e il Coordinatore della Fondazione dell'Avvocatura Avv. Ugo Operamolla, con oggetto l'organizzazione a Bari del Convegno Nazionale degli Ordini Forensi da tenersi il 19-20/11/2004.

Riunione dell'Unione Regionale degli Ordini di Puglia: rinnovo delle cariche direttive. In attuazione del rinnovato impegno di rivitalizzazione dell'Unione Regionale, vengono eletti all'unanimità a Presidente l'Avv. Guido De Rossi, Presidente dell'Ordine di Foggia, a Vice Presidente l'Avv. Augusto Conte, Presidente dell'Ordine di Brindisi e a Segretario-Tesoriere l'Avv. Giuseppe Agnusdei, Presidente dell'Ordine di Lucera.

13/9/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

24/9/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

28/9/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Il Consiglio delibera che il giuramento dinanzi al Tribunale in Pubblica Udienza, richiesto dalla legge per l'immissione nelle funzioni di avvocato, avvenga con la formale presenza del Presidente o di un Consigliere dell'Ordine al fine di sottolineare l'importanza e il significato di tale formalità ed esprimere visibilmente il sostegno e l'augurio del Consiglio ai giovani avvocati che entrano a far parte dell'Ordine.

Il Consiglio delibera l'avvio dei Corsi di Formazione per i praticanti in conformità delle indicazioni e dei programmi del C.N.E.

OTTOBRE 2004

2/10/04 - Partecipazione Commissione Manutenzione Corte d'Appello di Bari con oggetto i problemi delle strutture giudiziarie del distretto (cittadella giudiziaria).

- 2-3/10/04 - Partecipazione Convegno della Federazione Ordini Forensi d'Europa sul tema "Il trattamento giuridico degli stranieri residenti nell'Unione Europea" - Barcellona - FBE.
- 8-9/10/04 - Partecipazione e patrocinio del Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane - Bari - Villa Romanazzi Carducci.
- 9/10/04 - Elezioni dei Delegati alla Cassa Forense. L'Avv. Riccardo Marchio, Delegato uscente, viene rieletto a capo della lista di Trani, che risulta la più suffragata del Distretto, composta anche dagli Avv.ti Giuseppe Cioce, Davide de Gennaro e Maria Colucci.
- 12/10/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.
- 14-15-16/10/04 - Partecipazione all'Assemblea della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa Foggia e Lucera - sul tema "La funzione dell'Avvocato nella società e il ruolo degli Ordini Forensi".
- 16/10/04 - Trani - Inaugurazione della sede istituzionale dell'O.G.I.M. - Osservatorio Giuridico Internazionale sulle Migrazioni - organizzata dall'O.G.I.M. e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Ordine.
- 21/10/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.
Il Consiglio delibera l'allestimento e l'arredamento dell'aula messa a disposizione dell'Ordine degli Avvocati nel Palazzo Nigretti, di recente adibito a sede del Giudice del Lavoro, e, altresì, di intitolare la stessa alla memoria dell'Avv. Alessio Sarcinelli, già Tesoriere dell'Ordine, per lo spirito di servizio e per l'impegno profuso a favore di tutta l'avvocatura tranese.
- 23/10/04 - Cerimonia di conferimento della Toga d'Oro e presentazione del libro "Avvocati e Tribunali in Trani" dell'Avv. Nicola Morgese a cura del Dott. Giacinto de Marco Presidente della Corte di Appello di Bari - Trani - Museo Diocesano.

- 25/10/04 - Riunione dell'Unione Regionale degli Ordini di Puglia - Bari - con oggetto allestimento sito web dell'Unione Regionale e deliberazioni in merito alla rivista "Le Corti di Bari - Lecce e Potenza".
- 27/10/04 - Partecipazione e patrocinio, unitamente all'Ordine di Bari e alle Camere Penali di Bari e Trani, del Convegno sul tema "Costituzione e sistema istituzionale" - Trani - Hotel San Paolo.
- 28/10/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.
- 28/10/04 - Riunione pomeridiana per la trattazione di procedimenti disciplinari.
- 29/10/04 - Partecipazione alla Celebrazione del Cinquantenario dalla istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani.

NOVEMBRE 2004

- 4-6/11/04 - Partecipazione Congresso Straordinario Nazionale A.I.G.A. - Roma - sul tema "L'unità per l'Avvocatura".
- 9/11/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.
- Il Consiglio delibera di ripristinare la regolamentazione dell'apposizione di ritratti sia pittorici che fotografici nella sede dell'Ordine, disciplina già storicamente risalente alla delibera 15/6/1871 dell'allora Collegio di disciplina dell'Ordine di Trani e "statuisce che l'apposizione debba essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio dell'Ordine adeguatamente motivata con riferimento alle particolari benemerienze acquisite in vita dall'Avvocato che il Consiglio ritiene di onorare. In esecuzione della predetta deliberazione, gli eredi dell'avvocato defunto saranno invitati a fornire all'Ordine un suo ritratto in conformità delle indicazioni che lo stesso Consiglio potrà, all'uopo specificare". Omissis. Successivamente "il Consiglio,**

in conformità dei criteri sopra indicati, ritenuto che il defunto Avv. Alessio Sarcinelli si sia reso benemerito e meritevole dell'onore di apposizione del suo ritratto nella sede dell'Ordine per l'esemplarità delle sue elevate doti morali e professionali e per i particolari meriti acquisiti con il suo costante, generoso ed efficace impegno al servizio dell'avvocatura e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, delibera l'apposizione nella sede dell'Ordine del ritratto dell'Avv. Alessio Sarcinelli di Minervino Murge.”

11/11/04 - Riunione per la trattazione dei procedimenti disciplinari.

18/11/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

19-20/11/04 - Partecipazione Convegno Nazionale Ordini Forensi - Bari - Palace Hotel - sul tema “Gli Ordini Forensi e la Disciplina della Professione”.

25/11/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

DICEMBRE 2004

2/12/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Il Consiglio delibera di designare quali componenti del Consiglio direttivo della Camera arbitrale interprofessionale di Trani l'Avv. Prof. Luigi Pannarale, l'Avv. Giuseppe Torelli di Trani e l'Avv. Livio Campanile di Andria.

3/12/04 - Incontro-dibattito - Canosa di Puglia - sul tema “La Giustizia di ogni giorno: l'avvocato e il giudice a confronto con il cittadino”, organizzato dall'A.N.F., Associazione Nazionale Forense di Trani, con il patrocinio dell'Ordine. Relatori: il Magistrato Dott. Francesco Maria Rizzi e l'Avv. Sabino Palmieri, Consigliere Nazionale A.N.F.

9/12/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Attività del Consiglio

16/12/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

Il Consiglio approva il bando di gara a licitazione privata per la sistemazione, catalogazione, restauro e immissione in web della biblioteca dell'Ordine.

21/12/04 - Riunione del Consiglio: attività di routine.

21/12/04 - Incontro del Consiglio con tutte le Associazioni Forensi del Circondano di Trani -Sala Biblioteca dell'Ordine - per il coordinamento e la programmazione delle attività di comune interesse.

Il Consiglio dell'Ordine

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 2004/2005

RIUNIONE DEL CONSIGLIO	LOGOLUSO	GIORGINO	LOGRIECO	CATAPANO	SARACINO	MANZI	MANCINI	SARCINELLI	TESTINI	QUINTO M.	QUINTO E.	BERTOLINO	MERAFINA	P. DIBISCEGLIE	CURIELLO
Seduta del 02/02/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 07/02/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 14/02/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Seduta del 17/02/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 24/02/04	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 02/03/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 09/03/04	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 16/03/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Seduta del 23/03/04	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 30/03/04	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 06/04/04	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 15/04/04	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	
Seduta del 20/04/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Seduta del 21/04/04	X	X		X	X	X	X		X				X		X
Seduta del 27/04/04	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Seduta del 06/05/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seduta del 06/05/04	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seduta del 18/05/04	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
Seduta del 20/05/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 25/05/04	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 03/06/04	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 2004/2005

RIUNIONE DEL CONSIGLIO	LOGOLUSO	GIORGINO	LOGRIECO	CATAPANO	SARACINO	MANZI	MANCINI	SARCINELLI	TESTINI	QUINTO M.	QUINTO E.	BERTOLINO	MERAFINA	P. DI BISCEGLIE	CURIELLO
Seduta del 10/06/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Seduta del 22/06/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seduta del 29/06/04	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Seduta del 13/07/04	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 21/07/04	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Seduta del 27/07/04	X			X	X	X				X		X	X	X	
Seduta del 03/08/04	X	X		X	X		X	X				X		X	X
Seduta del 02/09/04	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Seduta del 13/09/04	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Seduta del 24/09/04	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X
Seduta del 28/09/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Seduta del 12/10/04	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
Seduta del 21/10/04	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	
Seduta del 28/10/04	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 28/10/04	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 09/11/04	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seduta del 11/11/04	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
Seduta del 18/11/04	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Seduta del 25/11/04	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Seduta del 02/12/04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X
Seduta del 09/12/04	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X

RICORDO DI ANGELO PALMIERI



Qualche mese prima che fosse insignito della Toga d'Oro l'avv. Angelo Palmieri ci ha lasciati.

Ricordarlo vuol dire ricordare un amico insostituibile, un gran galantuomo, un valentissimo avvocato.

Lillino Palmieri era aperto a tutti.

La sua cordialità, la sua disponibilità, la sua umanità erano da tutti ricercate ed apprezzate. E Lui non si tirava mai indietro di fronte a chi gli chiedeva qualche cosa. Nel suo rapporto con il prossimo disdegnava il conflitto permanente; bastavano le semplici scuse per risolvere ogni contrasto.

Era per sua natura portato a perdonare anche se gli pesava e molto l'ingratitude e la mancanza di rispetto per il lavoro altrui.

Tutto questo rientrava in quel suo poderoso bagaglio etico al quale attingeva costantemente nelle sue azioni e che faceva di lui quella che si usa definire una "persona per bene".

Incapace di compiere atti che non fossero trasparenti nei mezzi usati e nel fine perseverato, fu di una onestà adamantina nella vita, nella professione, nel gestire gli incarichi pubblici cui fu chiamato; disposto a rimettere di proprio, non tollerò mai che la sua persona fosse sfiorata dal sia più lieve dubbio.

Altrettanta limpidezza di comportamenti egli tenne nella vita professionale.

Mai uno sgarbo o ancor più una scorrettezza verso i suoi numerosissimi clienti, con i quali riusciva, peraltro, in maniera magistrale, a conservare quel necessario distacco che non è superbia o alterigia, ma che serve a preservare la dignità e la libertà del professionista da facili quanto inopportune invadenze.

Nei confronti dei Magistrati, che lo ammirarono per le sue doti morali e d'ingegno, fu sempre leale e rispettoso, giammai servile.

Ai Colleghi non diceva mai di no; ma se i diritti del cliente potevano subire il benché minimo pregiudizio, era il suo sorriso gentile e sinceramente rammaricato a dirlo.

Tanto rigore comportava ovviamente sacrifici e rinunzie che Lui non detestava, ma che al contrario sublimava in una espressione meravigliosa che più volte, nei tanti momenti di amarezza che la vita riserva, pronunciava: *“Essere galantuomini costa!”*.

Una così forte saldezza di carattere e un così profondo radicamento di principi ebbero a riverberarsi anche nella visione della nostra professione. Per Lui l'avvocatura era una delle più alte espressioni creative dell'ingegno e del sentimento, presidio insormontabile per la libertà e i diritti dell'individuo, ammantata quasi di una religiosità laica e, per le gioie e le deluse aspettative che riserva, *“la professione più bella e più brutta del mondo”*.

Questo immenso patrimonio morale ed intellettuale trovò in Lui un attento e vigile custode.

Volle arricchire il suo interesse per i problemi della categoria con una conoscenza, direi, quasi “scientifica” degli stessi, frequentando assiduamente i Congressi Nazionali Forensi.

Chiamato più volte ad alte responsabilità nel Consiglio dell'Ordine Forense di Trani si dedicò con passione ai nostri problemi, distinguendosi per la profonda conoscenza e per l'equilibrio e la razionalità delle soluzioni che prospettava.

Angelo Palmieri fu Avvocato valentissimo.

Innamorato di questa nostra “bella e brutta professione”, come tutti gli innamorati, ne subiva fortemente il fascino fino a non concepire la sua vita senza di essa.

Il suo legame era talmente saldo che preferiva allo svago, allo stare con gli altri, il rinchiudersi nello Studio per completare una ricerca, elaborare una tesi, affinare una proposizione difensiva, sia che dovesse redigere una comparsa, che preparare un'arringa.

Del resto, nonostante i gravi malanni che lo affliggevano, curvo e stremato nel fisico, ma sempre lucidissimo nella mente, ha voluto fare l'avvocato fino agli ultimissimi giorni della sua vita, trattando una causa innanzi alla 1^a Sezione Civile della Suprema Corte.

Voleva che la sua opera professionale esprimesse il meglio delle sue capacità per l'interesse del Cliente e per una propria giusta gratificazione.

Amava ripetere: *“L'avvocato deve essere umile, ma anche ambizioso; deve interrogarsi sempre sulle proprie capacità e, ove ne dubiti, può anche giungere a disperarsi fino alle lacrime; se è ambizioso e se ha studiato e lavorato, il traguardo lo raggiunge”*.

E Lui, che alcune volte di fronte alle difficoltà si era ritrovato in lacrime, di traguardi ambitissimi ne raggiunse tanti per la notevole intelligenza speculativa di cui era dotato, per la solida preparazione giuridica, per il diuturno lavoro di applicazione, non disgiunti appunto da un meritorio e orgoglioso desiderio di affermazione.

Del resto, il suo valore professionale era a tutti noto sia che si occupasse di una causa civile o amministrativa che di una causa penale.

Questa sua versatilità, che gli consentiva di spaziare con competenza in tutti i campi del diritto, faceva sì che Egli realizzasse la rappresentazione dell'Avvocato che si era sempre data:

“L'Avvocato vero deve essere completo, deve conoscere tutto”.

Dei Giudici diceva: *“Nei tre gradi di giudizio o mi hanno dato*

ragione o mi hanno convinto che avevo torto: per me La Giustizia esiste!”.

Il suo modo di fare l'avvocato lo trasmise ai suoi figli Nicla, Cinzia e Sabino e ai numerosi allievi, che frequentarono il suo Studio.

Essi lo hanno gratificato con l'impegno, il rigore morale e l'osservanza delle norme deontologiche che hanno caratterizzato e caratterizzano il loro esercizio professionale, esaltando così la validità dei Suoi insegnamenti.

Insegnamenti di un Maestro di vita e di diritto, che sopravvivranno alla sua dipartita, continuando ad essere nutrimento imprescindibile per i giovani colleghi che si avvicinano alla nostra professione.

Gianni Lomuscio

IN MEMORIA DI TERESA CAUSARANO

Trascorsi vari mesi dalla scomparsa di Teresa, ancora non si attenua in noi amici e colleghi il dolore per la mancanza che verifichiamo quotidianamente.

È usuale in queste circostanze tessere le lodi delle qualità professionali ed umane della persona che è venuta a mancare; la difficoltà nello scrivere alcune parole che possano spiegare le inusitate sensazioni che tutti noi proviamo è proprio quella di evitare considerazioni solite e banali.

Pertanto sottolineare la precisione che ha sempre permeato tutta l'attività professionale di Teresa potrebbe apparire qualcosa di consueto; elogiare la sua grande correttezza nello svolgere con zelo gli incarichi ricevuti e nel filtrare quanto non rientrava nei campi di sua competenza potrebbe essere interpretato come un edulcorato commento che si usa in queste circostanze, ma tali considerazioni rispondono alla più concreta realtà.

La volontà di confrontarsi, di ascoltare, di continuare a studiare, di migliorarsi ogni giorno di più, pur avendo già accumulato invidiabili capacità professionali, facevano di lei un avvocato coscienzioso, scrupoloso e tenace.

Ma ciò che sicuramente caratterizzava in maniera inconfondibile la figura dell'avv. Teresa Causarano era la grande signorilità



ed amicizia che usava nei rapporti con tutti i colleghi, che ben presto, pur se difensori di parti in posizioni contrapposte a quella da lei rappresentata, diventavano amici prima ancora che colleghi, senza che ciò inficiasse la più convinta tutela degli interessi di chi si era rivolto da lei.

Nessun atteggiamento di superiorità nei confronti dei colleghi più giovani è mai stato presente nella sua vita professionale né mai ha approfittato maliziosamente della minore esperienza professionale del suo contraddittore, creando attorno a sé enorme stima e simpatia da parte di tutti i colleghi.

Un valore che deve essere preso ad esempio da quanti si affacciano alla professione, sintesi perfetta dell'obbligo deontologico di tutelare con il massimo ardore e con la massima professionalità gli interessi del proprio cliente, mantenendo nel contempo rapporti di colleganza più che corretti, amichevoli; un valore purtroppo sempre più raro, che però se preso ad esempio renderebbe sicuramente più gradevole lo svolgimento della professione di avvocato; un valore professionale che riflette grandi qualità umane frutto della sua semplicità, primo dei valori di una persona vera.

Ciò che rende ancora più acuto il dolore per la sua scomparsa è la consapevolezza dell'amore smisurato che nutriva per la figlia Paolina, centro della sua vita affettiva, priorità assoluta nei suoi interessi, argomento ricorrente dei discorsi negli intervalli fra le udienze; l'idea del desiderio inappagato di vederla crescere circondata dal suo affetto e dalle sue premure non può che lasciare anche agli amici colleghi una sensazione di amarezza e dispiacere.

Alla famiglia noi avvocati del Foro di Trani vorremmo far pervenire le nostre più sincere condoglianze, che non siano una vuota formula ma che etimologicamente rappresentino la comune sofferenza, la vicinanza al dolore dei suoi cari da parte di chi, come noi, le ha voluto bene, si è profondamente addolorato per la sua scomparsa, ed oggi ancora patisce la sua mancanza.

Guido Operamolla

L'ESTATE DI TERESA

Il mare di Gallipoli riporta ai Colleghi il tuo sguardo nero, intenso, determinato. Il sorriso avvolgeva il tuo essere quando andavi in giro con la piccolina figlia tua che ti seguiva nei momenti liberi. Eri un Avvocato Tranese, difendevi con fierezza, come si conviene, avevi svolto funzioni di Vicesostituto procuratore onorario, eri impegnata anche nell'Aiga; eri Avvocato nella Città di Giustina Rocca, con la vera dignità e decoro dei professionisti seri, quanto motivati.

Quel giorno ti lanciasti improvvisamente in un gesto di altruismo, che solo una madre è capace di compiere. Eri in mare con la figliola con la tavoletta, quando avvertisti un malore, allora senza indugiare un attimo, indicasti alla bimba di raggiungere riva per chiedere aiuto senza voltarsi, nuotando più forte che potesse.

Teresa, sono sicuro che tra i flutti vedesti la tua piccola salva prima di lasciarti vincere dall'onda, dalla tua ultima "hola". Il giorno dopo la toga era abbracciata al tuo feretro nel caldo maledetto dell'estate. Le Colleghe, con gli occhi sbarrati, a noi tutti increduli chiedevano attonite: "È vero?". È successo, ma tua figlia è salva, tua figlia è salva, tua figlia è salva.

La terra ti sia lieve, Teresa.

g.m.

NUOVI UFFICI PER IL C.N.F.

Il C.N.F. ha suddiviso i propri Uffici in due sezioni. La sede istituzionale di via Arenula 71, Roma, presso il Ministero di Giustizia, cura unicamente la sezione giurisdizionale. La sede amministrativa di via del Governo Vecchio n. 3, sempre a Roma, cura gli affari generali, la tesoreria e la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti". Per ogni altra informazione è disponibile il sito www.consiglionazionaleforense.it.



*“Poveretto colui che per vedere le stelle
ha bisogno di una botta in testa” (Stanislav Jlec)*

BUON NATALE

“AMMUTINAMENTO IN PARADISO”

RICCARDO BONADIES

“Criste moie me sinda perdunè
ce so traseute senza tezzelè.
Ma iaie troppe urgende e mbortende
l’ambasciate ca t’egghie annunciè!”

“*Nan te’ngarechenne Gabriè, mettete assettate,
ca te vaite tutte allassianate
e dimme u fette belle aggarbate*”.

“Petruce s’av’ammutinate:
saupe a chedda nuvele chiue ielte s’è retrate
e a perterte le chiave du Paradoise m’è mannate!”

“*Ma si sapeute sta penzate comme l’è veneute?*”

“Naune, pecchè ioie fezze annunciazionune assaleute!”

“*Mò, facimece finghe dè na cammenate,
pe sendoie u fette comme è state*”.

“Petrù, ascinne c’ amm’arraggiunè!”

“*U fezze ce me fè parlè
e finghe a la foine me fè sfuè!*”

“Ussè ca ioie le pette le sò sembe mandeneute
e peure ‘nienze a le chiue grosse abbreschiere nan me ne sò mè
fesciute!

A moie nan serve ca u gardiedde pè tre volte se face na candate
pè arrecherderme la paraule ca sò date!”

“Aveste! M’arrenne!
So capoite! Mò ascenne!”

“Bè, maue ca si ascenneute,
me puete spieghè pecchè dè seuse te na sciute?”

“Dò egghia fè tutte ioie!
Stache ‘mpegnate notte e doie!
Nan abbenge menghe a tenaie aggiornate
u reggistre de tutte chisse sende nueve c’ ann’ arrevate!
Tutti dicene San Pietro e Paolo, ma Polucce me niende face:
stè sembe saupe a chedda nuvele assettate ‘npace!
Nan parlame paue de Geseppe, ca ogne ienne,
che la scheuse ca u Presepie senza de idde nan se paute fè,
chiue di quinece doie de ferie se vè a passè!
Quenda volte abbesce è sciute!
E cè è cumbenate? Desestre assaleute!
De pace inde o Munne nan se ne sende parlè;
le ‘mbrugghie, m’baice, devenene sembe chiue assè!
Chidde disgraziate anne cangiate finenghe la preghiere ca l’am-
barieste,
quenne Teue ascennieste!
Maue — de secheure la netizzie T’avarrevate —
peure la manaire de sperserse anne reveltate!
Allaure, ce peure dò seuse a le sindacate nan veloime arrevè,
le cause anna cangiè!

Relax

Viste tutte chisse modernità, da cuss'enne a Geseppe dò 'ngiù tenoime,
acchessì chidde de vesce la spiccene de fè, pè Natale, tend'ammuoine!

Ce, poue, stù Presepie a forze s'ava fè, 'ngè manname la registrazione di cudde de l'enne passate
e le facioime chendiende e gabbate!

Geseppe mu mitte appriesse a moie, a derme na mane:
l'arretrate — de secheure — u specciamme inde a na settimane”.

“Petrù, ce stè a doice? T'à peure scherdate de la paraule ca mà date

quenne t'addemanniebbe ce velieve ca la mia Chiesa su questa pietra sarà fondata?

Pecchè tende t'affreceddoisce? Dò tenoime, comme tiembe, l'Eternità

e nan petoime arraggiunè comme face l'Umanità.

Nè fè u Munne arraitte

o speccè di stelle raitte.

Ogni tende — iaie ovaire — nu tippe 'ngape 'nge l'ama dè,
pe felle capoie ca peure saupe a Neue nan potene cumannè!

Ma la mane 'ndutte nan l'ama mè retrè!

Ce se naune tra Neue e laire c'è differenze stè?”

A stù punde nù gardiedde è scamate.

Petruce s'è 'ngenecciate

e a scroive neume de sende saupe o registre arraitte av'acchemenzate!

Natale 2004

TRADUZIONE (PIÙ O MENO LETTERALE)

“Ammutinamento in Paradiso”

Dio mio mi devi perdonare
se sono entrato senza bussare.
Ma è troppo urgente ed importante l'ambasciata
che Ti devo annunciare.

*Non ti preoccupare Gabriele, mettiti seduto,
perché ti vedo tutto affannato
e dimmi il fatto bene bene.*

Pietro si è ammutinato:
su quella nuvola più alta si è ritirato
e a portarTi le chiavi del Paradiso mi ha mandato!

Ma hai saputo questa idea come gli è venuta?

No, perché io faccio annunciazioni soltanto!

*Allora, facciamoci fino lì una passeggiata,
per sentire il fatto come è stato.*

Pietro, scendi che dobbiamo discutere!

*Lo faccio se mi fai parlare
E fino alla fine mi fai sfogare!*

Lo sai che io i patti li ho sempre mantenuti
E pure davanti agli eventi più drammatici non ho mai indietreggiato!

Relax

A me non serve che il gallo per tre volte faccia una cantata
per ricordarmi la parola che ho dato!

*Basta! Mi arrendo!
Ho capito! Ora scendo!*

Bene, ora che sei sceso,
mi puoi spiegare perché fin lassù te ne sei andato?

*Qui devo fare tutto io!
Sono impiegato notte e giorno!
Non riesco neppure a tenere aggiornato
il registro di tutti questi santi nuovi che sono arrivati!
Tutti dicono: "San Pietro e Paolo", ma Paolo mai niente fa:
sta sempre sopra a quella nuvolata seduto in pace!
Non parliamo poi di Giuseppe, che ogni anno,
con la scusa che il Presepe senza di lui non si può fare,
più di quindici giorni di ferie si va a passare!
Quante volte abbasso (nel Mondo) è andato?
E che cosa ha combinato? Disastri soltanto!
Di Pace nel Mondo non si sente parlare;
gli imbrogli, invece, diventano sempre di più!
Quei disgraziati (gli uomini) hanno cambiato persino la preghie-
ra che loro insegnasti
quando Tu scendesti (nel Mondo)!
Ora – di sicuro la notizia Ti è arrivata –
pure la maniera di sposarsi hanno modificato!
Allora, se pure quassù ai sindacati non vogliamo arrivare,
le cose devono cambiare!
Viste tutte queste modernità, da quest'anno a Giuseppe qui ce lo
teniamo,
così quelli di giù la finiscono di fare, per Natale, tanto frastuono!
Se, poi, questo Presepe per forza si deve fare, inviamo loro la re-*

*gistrazione di quello fatto l'anno passato
e li facciamo contenti e gabbati!
Giuseppe lo metti accanto a me, a darmi una mano:
l'arretrato – di sicuro – lo finiamo in una settimana.*

Pietro, che stai dicendo? Ti sei pure dimenticato della parola
che mi hai dato
Quando Ti domandai se volevi che la mia Chiesa su questa pietra
sarà fondata?
Perché Ti affretti tanto affannosamente? Qui teniamo, come tem-
po, l'Eternità
E non possiamo avere la stessa mentalità dell'Umanità.
Né possiamo fare il mondo di nuovo
O smettere di stargli dietro (per consolarlo).
Ogni tanto – è vero – una botta in testa bisogna dare loro (agli
uomini),
perché capiscano che pure su di Noi non possono comanda-
re?
Ma la mano (per dare aiuto) completamente non la possiamo
ritirare!
Altrimenti che differenza tra Noi e loro ci sarebbe?

*A questo punto un gallo ha cantato.
Pietro si è inginocchiato
E a scrivere nomi di santi sul registro di nuovo ha cominciato!*